

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

## 261<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE 1993

Presidenza del presidente SPADOLINI,  
indi del vice presidente LAMA  
e del vice presidente SCEVAROLLI

#### INDICE

<b>CONGEDI E MISSIONI</b> .....	Pag. 3	«Provvidenze in favore degli affetti da mucoviscidosi» (505), d'iniziativa dei senatori Signorelli e Mininni-Jannuzzi ( <i>Relazione orale</i> )
<b>PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO</b> ..	3	
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>		<b>Approvazione del disegno di legge n. 1654:</b>
<b>Discussione:</b>		* PERINA (DC), relatore .....
«Disposizioni per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica» (1654) ( <i>Approvato dalla 12<sup>a</sup> Commissione permanente della Camera dei deputati in un testo risultante all'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Saretta ed altri e del deputato Cellai</i> );		Pag. 4, 7
«Norme per la cura e la profilassi della fibrosi cistica» (175), d'iniziativa del senatore Dionisi e di altri senatori;		* DIONISI (Rifond. Com.) .....
		5
		SIGNORELLI (MSI-DN) .....
		7
		SAVINO, sottosegretario di Stato per la sanità
		8
		BETTONI BRANDANI (PDS) .....
		13
		* MINUCCI Daria (DC) .....
		14
		MANARA (Lega Nord) .....
		14
		MININNI-JANNUZZI (MSI-DN) .....
		14
		MAISANO GRASSI (Verdi-La Rete) .....
		15
		* MARINUCCI MARIANI (PSI) .....
		15
		DE PAOLI (Misto) .....
		15

261ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

15 DICEMBRE 1993

**Discussione e approvazione con modificazioni:**

«Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e i procuratori legali» (819), d'iniziativa dei senatori Fabj Ramous e Masiello:

FILETTI (MSI-DN), relatore .....	Pag. 16
SAVINO, sottosegretario di Stato per la sanità .....	17
DI LEMBO (DC) .....	21
* CASTIGLIONE (PSI) .....	22
COVI (Repubb.) .....	23
FABJ RAMOUS (PDS) .....	24

**Discussione:**

«Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 454, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature» (1649);

«Modifiche alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e nuova disciplina dei limiti e delle sanzioni in materia di inquinamento idrico» (1537), d'iniziativa del senatore Giovanelli e di altri senatori (Relazione orale):

GIOVANELLI (PDS), relatore .....	26
MAISANO GRASSI (Verdi-La Rete) .....	29, 30
ROVEDA (Lega Nord) .....	30
Verifiche del numero legale .....	29, 30

**SUI LAVORI DEL SENATO**

PRESIDENTE .....	31
------------------	----

**PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA**

Integrazioni .....	32
--------------------	----

**CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA**

.....	32
-------	----

**Discussione e elezione di proposta di inversione dell'ordine del giorno:**

MAISANO GRASSI (Verdi-La Rete) .....	33
SPERONI (Lega Nord) .....	33

**DISEGNI DI LEGGE****Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1649 e 1537:**

MAISANO GRASSI (Verdi-La Rete) .....	Pag. 34
Verifica del numero legale .....	34

**ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 DICEMBRE 1993**

34

**ALLEGATO****DISEGNI DI LEGGE**

Annunzio di presentazione .....	37
Apposizione di nuove firme .....	37
Assegnazione .....	37
Approvazione da parte di Commissioni permanenti .....	40

**GOVERNO**

Richieste di parere per nomine in enti pubblici .....	40
Trasmissione di documenti .....	40
Richieste di parere su documenti .....	41

**CORTE DEI CONTI**

Registrazioni con riserva .....	41
---------------------------------	----

**INTERROGAZIONI**

Apposizione di nuove firme .....	41
Annunzio .....	42
Da svolgere in Commissione .....	62

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

## **Presidenza del presidente SPADOLINI**

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (*ore 10*).

Si dia lettura del processo verbale della seduta del 2 dicembre, anniversario del colpo di Stato di Napoleone III.

**PROCACCI**, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 2 dicembre 1993.

**PRESIDENTE.** Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

## **Congedi e missioni**

**PRESIDENTE.** Sono in congedo i senatori: Bo, Brescia, Citaristi, Condorelli, De Matteo, Genovese, Innamorato, Leone, Mancuso, Montresori, Pedrazzi Cipolla, Santalco, Triglia, Ventre.

## **Comunicazioni della Presidenza**

**PRESIDENTE.** Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

## **Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico**

**PRESIDENTE.** Avverto che nel corso della seduta odierna dovranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento.

## **Discussione dei disegni di legge:**

«**Disposizioni per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica**» (1654) (*Approvato dalla 12ª Commissione permanente della Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Saretta ed altri e del deputato Cellai*);

«**Norme per la cura e la profilassi della fibrosi cistica**» (175), d'iniziativa del senatore Dionisi e di altri senatori;

**«Provvidenze in favore degli affetti da mucoviscidosi» (505), d'iniziativa dei senatori Signorelli e Mininni-Jannuzzi (Relazione orale)**

**Approvazione del disegno di legge n. 1654**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: «Disposizioni per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica», approvato dalla 12<sup>a</sup> Commissione permanente della Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Saretta, Perani, Armellin, Torchio, Fumagalli Carulli, Alterio e Pujia e del deputato Cellai; «Norme per la cura e la profilassi della fibrosi cistica», d'iniziativa dei senatori Dionisi, Grassani, Libertini, Boffardi, Condarcu, Cossutta, Crocetta, Fagni, Galdelli, Giollo, Icardi, Lopez, Manna, Marchetti, Meriggi, Parisi Vittorio, Piccolo, Salvato, Sartori e Vinci; «Provvidenze in favore degli affetti da mucoviscidosi», d'iniziativa dei senatori Signorelli e Mininni-Jannuzzi.

La Commissione ha terminato da poco i propri lavori ed è pertanto autorizzata a riferire oralmente.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Perina.

\* PERINA, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in merito alla fibrosi cistica, o mucoviscidosi, che è una malattia a prognosi sfavorevole del pancreas di tipo ereditario, sono stati presentati due progetti di legge, discussi alla Camera; è stato approvato un testo, che mi accingo ad illustrare, che ricomprende e compendia i disegni di legge presentati.

Sostanzialmente, con questa proposta le regioni vengono autorizzate a predisporre dei progetti-obiettivo nell'ambito dei propri piani sanitari e delle azioni programmate con l'intenzione di fronteggiare questa malattia da considerarsi di alto interesse sociale.

Devo osservare come questa malattia sia a molti sconosciuta, anche agli stessi operatori scientifici, nel senso che non si è ancora individuata l'origine di questa gravissima patologia che riguarda un nato vivo ogni 2.015: quindi, 25.000 persone in Italia.

Gli interventi regionali saranno rivolti alla prevenzione primaria e alla diagnosi precoce di questa malattia, alla cura e alla riabilitazione, alla agevolazione dei soggetti interessati nell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo, a favorire l'educazione e l'informazione di tutti i cittadini in merito a questa malattia, alla preparazione e all'aggiornamento professionale e alla promozione di programmi di ricerca per migliorare le conoscenze cliniche e diagnostiche inerenti alla fibrosi cistica.

Gli interventi che dovranno essere attuati dalle regioni serviranno, in accordo con l'Istituto superiore della sanità, a stabilire dei criteri e delle metodologie che potranno essere utili all'individuazione delle fasce di popolazione portatrici asintomatiche con rischio di trasmettere la malattia, ad adottare strategie di diagnosi precoce anche sui soggetti sani e a programmare gli interventi sanitari conseguenti.

Le regioni sono obbligate a provvedere agli interventi terapeutici, e quindi a fornire alle unità sanitarie locali gratuitamente medicinali e

quant'altro serva, come per esempio la terapia nutrizionale enterale e parenterale, per la cura e la riabilitazione dei malati di fibrosi cistica.

Le regioni inoltre – ed è questa la parte più importante – nell'ambito del proprio piano sanitario, con progetto-obiettivo, istituiscono, a livello di un singolo istituto ospedaliero o universitario, un centro regionale specializzato di riferimento per tutti gli altri ospedali. Questo centro regionale può, per le regioni con popolazione inferiore a 1.500.000 abitanti, essere costituito in consorzio con regioni limitrofe.

Le regioni predispongono poi tutti gli interventi necessari all'istituzione di questo centro, ivi compresi il trasferimento del personale e il supporto assistenziale da fornire agli ospedali interessati. Esse predispongono inoltre, nel proprio progetto-obiettivo, lo stanziamento per le spese per la ricerca.

Sono previste poi alcune misure che riguardano specificamente i soggetti che sono purtroppo affetti da questa gravissima patologia, come la tessera personale magnetica che dovrà corrispondere alle indicazioni stabilite con decreto del Ministro della sanità, secondo quel profilo che abbiamo già definito e di cui abbiamo spesso discusso. Questa tessera sarà automatizzata e darà diritto, ai cittadini che ne siano muniti, alle prestazioni di cui abbiamo parlato poc'anzi.

I centri, previsti al comma 2 dell'articolo 3, provvedono alla cura e alla riabilitazione dei malati di fibrosi cistica, sia in regime ospedaliero, sia in regime ambulatoriale e di *day hospital*, sia a domicilio. È prevista, in questo disegno di legge, la ospedalizzazione domiciliare. All'articolo 6, relativo all'educazione sanitaria, si prevedono interventi mirati a istruire la popolazione circa tale patologia.

All'articolo 7 si prevede che il soggetto ammalato di fibrosi cistica può ottenere l'idoneità fisica per lo svolgimento di attività sportive. L'articolo 8 prevede che i cittadini affetti da tale malattia siano dichiarati militesenti, come è giusto, perchè, come ho detto prima, la malattia purtroppo è a prognosi sfavorevole anche se i soggetti riescono a divenire adulti.

È prevista, infine, la possibilità per le associazioni di volontariato di partecipare agli interventi delle unità sanitarie locali, specialmente per quanto attiene l'ospedalizzazione ambulatoriale e quella domiciliare.

L'articolo 10, infine, riguarda la copertura finanziaria.

In conclusione, credo che il disegno di legge in oggetto, approvato dalla Camera dei deputati, sia estremamente chiaro e corretto. Pertanto, mi rimetto all'Aula per l'approvazione dello stesso.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Dionisi. Ne ha facoltà.

\* DIONISI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo molto brevemente anche per onorare e testimoniare l'interesse del nostro Gruppo alla soluzione di un problema che, pur interessando un modesto numero di cittadini, ha tuttavia un rilievo sociale notevolissimo. Siamo presentatori di un nostro disegno di legge che è stato discusso e ha trovato una composizione nel testo pervenutoci dalla Camera, che ci accingiamo a votare. Quello al nostro esame è un testo leggermente

diverso, più ampio rispetto a quello presentato dal nostro Gruppo; quest'ultimo, per quanto ci riguarda, aveva lo scopo di invitare e in qualche modo anche di obbligare le regioni a istituire centri regionali per la cura e la profilassi della fibrosi cistica, senza intervenire nelle competenze regionali suggerendo un modello particolare.

Credo che il relatore Perina abbia fatto bene a mettere in rilievo l'importanza del provvedimento che stiamo per approvare, il quale dà finalmente una soluzione adeguata ai problemi di assistenza sanitaria e sociale imposti da una malattia così particolare come la fibrosi cistica. È, questa, una malattia ereditaria che colpisce un bambino su circa 2.500 nati; teoricamente, dovrebbe interessare circa 21.000 nostri cittadini, ma in realtà non ne riguarda più di 10.000, probabilmente perchè altri 11.000 sono effetti da sintomatologie più lievi o che non sono state diagnosticate correttamente.

Questa legge finalmente risolve problemi affrontati in passato attraverso l'impegno, la passione e la dedizione di singoli cultori di tale patologia, di operatori sanitari, delle famiglie di questi malati e delle associazioni di volontariato.

Credo che la collettività ed anche le istituzioni debbano esprimere riconoscimento e gratitudine a coloro che fino ad oggi si sono fatti carico con spirito di abnegazione della cura e dell'assistenza di questi malati, ma è giusto che finalmente il problema venga assunto dal servizio sanitario e si dia ad esso una soluzione più adeguata, che permetta anche di diffondere a tutti coloro che sono affetti da questa patologia le conquiste della scienza, l'uso più razionale dei provvedimenti terapeutici, oltre che della prevenzione, e permetta perciò di diffondere anche i miglioramenti ed i vantaggi sia sul terreno della prevenzione e della cura, sia soprattutto su quello della prognosi che in questi ultimi anni si sono realizzati. Infatti questa malattia aveva una prognosi sfavorevole a breve tempo fino a qualche anno fa; oggi un uso più razionale delle risorse terapeutiche, dei farmaci ed anche l'igiene di vita condotta da questi pazienti e l'impegno nella rieducazione hanno modificato completamente la prognosi. Questi pazienti possono ormai vivere più a lungo, e questo naturalmente comporta anche la necessità di mettere in campo una serie di provvedimenti e un insieme di servizi che nel passato erano meno necessari proprio perchè questi malati decedevano prima di maturare tali bisogni.

Anche se nel nostro paese esistono problemi più gravi che negli altri paesi del mondo occidentale, oggi sono accessibili tecnologie sofisticate nella cura di questi pazienti, che vanno fino al trapianto congiunto del cuore e del polmone. È necessario pertanto (e io credo che il provvedimento in esame possa dare una risposta efficace a questa necessità) che le regioni mettano in campo un insieme di risorse, ma anche un'organizzazione razionale di servizi diversi ed integrati tra loro per prolungare la vita di questi cittadini, dare una migliore qualità di vita ai malati e sollevare le famiglie dalle sofferenze da cui sono afflitte ed anche dall'impegno che ad essa viene richiesto nell'assistenza di questi pazienti.

Concludo preannunciando che non faremo una dichiarazione di voto favorevole, perchè mi sembra che sia già emersa da questo mio intervento in discussione generale.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Signorelli. Ne ha facoltà.

SIGNORELLI. Signor Presidente, intervengo brevemente non per orgoglio di bandiera, ma perchè, avendo presentato un disegno di legge in proposito ed avendo studiato questo problema nell'ambito della mia attività professionale, ritenevo importante, dato che siamo al punto di arrivo di questo provvedimento, dire due parole. Sono innanzitutto parole di speranza che le regioni, alle quali i compiti assistenziali della medicina saranno affidati, riescano tempestivamente – questa è la mia preoccupazione – a organizzare quei servizi che hanno una loro specificità, trattandosi di una malattia che colpisce oltre 20.000 giovani soggetti. La difficoltà di questa malattia, trattandosi di una mutazione genetica difficilmente rilevabile attraverso *screenings* tuttora non finalizzabili, rende assolutamente difficile un'azione preventiva. Comunque, nell'ambito della legge n. 104 del 1992, sull'invalidità civile, era necessario affrontare e cercare di risolvere i problemi più strettamente legati a questa patologia, che, progressivamente, diventano molto difficili, con una attesa di vita che purtroppo, allo stato attuale, è abbastanza breve, nonostante i miglioramenti che la medicina sta apportando.

Speriamo di poter arrivare ad una modifica radicale di questa situazione attraverso l'ingegneria genetica e proprio per questo è importante avere risorse economiche adeguate, perchè si tratta di una malattia che potrebbe essere sconfitta attraverso interventi scientifici molto raffinati, tuttora allo studio. È dunque importante insistere sulla necessità di finanziamenti più appropriati e specifici. Certamente, la peculiarità della malattia presuppone anche la necessità di poter espiantare e trapiantare degli organi e in questo senso si inserisce la problematica più vasta dei trapianti, una materia che pare non riuscire a trovare in Italia ancora una soluzione. Speriamo che nel corso di questa morente legislatura, prima della sua conclusione, si riesca ad approvare una normativa sui trapianti di organi all'altezza della situazione e dei compiti spettanti a livello nazionale ed internazionale alla ricerca medica.

Questi i motivi della soddisfazione per essere arrivati alla conclusione dell'esame del provvedimento. Personalmente, voglio soprattutto ringraziare le famiglie di questi malati. La loro tenacia, la loro operosità, la loro presenza e la loro passione ci hanno condotti quasi per mano nell'esame di questa patologia poco conosciuta. Devo riconoscere a queste persone una grande, immensa capacità di trasfondere in noi questa operosità legislativa, che spero ci permetta – e lo auguro anche a loro – di risolvere il problema sul piano assistenziale ed umano. *(Applausi dal Gruppo del MSI-DN. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.  
Ha facoltà di parlare il relatore.

PERINA, *relatore*. Signor Presidente, non ho nulla da aggiungere alla mia relazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SAVINO, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il Governo condivide la relazione del senatore Perina ed esprime viva soddisfazione per l'approvazione definitiva di questo provvedimento. Aggiungerò pertanto soltanto alcuni brevissimi cenni, una constatazione e un auspicio.

La constatazione riguarda l'emblematicità del provvedimento, che, potremmo dire, costituisce un codice essenziale del modo di affrontare efficacemente malattie di questo tipo, dando rilievo alla prevenzione, dando spazio alla cura e alla riabilitazione; tutto ciò al fine di fare in modo che l'ammalato non si senta escluso, ma incoraggiato e sostenuto per la frequenza normale della sua vita e delle sue attività. Per questo il provvedimento è emblematico: perchè questo tipo di approccio credo sia indispensabile per qualunque malattia analoga. Purtroppo, vi sono moltissime malattie che, come quella in oggetto, possono considerarsi croniche, con le quali l'ammalato deve essere educato a convivere e che vanno affrontate soprattutto attraverso la prevenzione e attraverso un intervento come quello proposto nel caso specifico.

Dalla constatazione che il provvedimento ha un valore emblematico più generale del problema specifico che affronta, un valore metodologico, discende il secondo cenno. L'auspicio, cioè, è che non si facciano tante leggi quante sono le malattie e che le regioni provvedano autonomamente, anche sulla base di questa indicazione e di questo incoraggiamento, nel caso di tale obbligo, ad utilizzare le norme di indirizzo, le norme quadro, per fronteggiare con interventi specifici ed essenziali tutti gli altri tipi di malattie croniche. Non credo sia infatti utile una legge nazionale ogni qualvolta ci troviamo di fronte ad una specifica malattia. Ritengo che non sia necessaria non dico una direttiva ministeriale, ma addirittura una norma legislativa affinché le regioni facciano per intero la loro parte per risolvere i drammi sanitari che pure esistono.

Ecco, dunque - e con questo concludo, signor Presidente, signori senatori - che, per questa sua emblematicità e per l'auspicio che sollecita, anche perchè il Parlamento possa dedicarsi totalmente alle leggi-quadro e a quelle di principio, questo provvedimento ha un valore che supera la sua specificità.

FABRIS. Bravo!

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente.

PROCACCI, *segretario*:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge n. 1654, dichiara il proprio nulla osta, per quanto di competenza, nel presupposto che gli effetti dei restanti disegni di legge in titolo rifluiscano in quelli di cui al disegno di legge n. 1654».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1654:



## Art. 1.

*(Prevenzione della fibrosi cistica)*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari, progetti-obiettivo, azioni programmate ed altre iniziative diretti a fronteggiare la fibrosi cistica, da considerarsi malattia di alto interesse sociale.

2. Gli interventi regionali di cui al comma 1 sono rivolti:

a) alla prevenzione primaria ed alla diagnosi precoce e prenatale della fibrosi cistica;

b) alla cura e alla riabilitazione dei malati di fibrosi cistica, provvedendo anche alla fornitura a domicilio delle apparecchiature, degli ausili e dei presidi sanitari necessari per il trattamento complessivo;

c) ad agevolare l'inserimento sociale, scolastico, lavorativo e sportivo dei malati di fibrosi cistica;

d) a favorire l'educazione e l'informazione sanitaria del cittadino malato, dei suoi familiari, nonché della popolazione, con riferimento alla cura ed alla prevenzione della fibrosi cistica;

e) a provvedere alla preparazione ed all'aggiornamento professionale del personale socio-sanitario addetto;

f) a promuovere programmi di ricerca atti a migliorare le conoscenze cliniche e di base della malattia per aggiornare la possibilità di prevenzione, nonché la diagnosi precoce, la cura e la riabilitazione.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

## Art. 2.

*(Interventi preventivi)*

1. Ai fini della prevenzione e della diagnosi precoce della fibrosi cistica e delle sue complicanze, le regioni indicano alle unità sanitarie locali, tenuto conto di criteri e metodologie stabiliti con atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sentito l'Istituto superiore di sanità, gli interventi operativi più idonei per:

a) individuare le fasce di popolazione portatrici asintomatiche con rischio di trasmettere la malattia;

b) adottare strategie di diagnosi precoce in tutti i nati;

c) programmare gli interventi sanitari conseguenti alle attività di cui alle lettere a) e b).

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

## Art. 3.

*(Obblighi delle regioni)*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tramite le unità sanitarie locali provvedono a fornire gratuitamente il materiale medico, tecnico e farmaceutico necessario per l'aerosolterapia anche ultrasonica, l'ossigenoterapia, l'antibioticoterapia, la fisiochinesiterapia e la riabilitazione, la terapia nutrizionale enterale e parenterale e quanto altro ritenuto essenziale per la cura e la riabilitazione a domicilio dei malati di fibrosi cistica. I farmaci, i supplementi nutrizionali, i presidi sanitari e le apparecchiature di terapia e riabilitazione sono forniti ai pazienti direttamente dalle unità sanitarie locali di residenza su prescrizione di un centro di cui al comma 2.

2. Le regioni istituiscono, a livello ospedaliero o universitario, un centro regionale specializzato di riferimento con funzioni di prevenzione, di diagnosi, di cura e di riabilitazione dei malati, di orientamento e coordinamento delle attività sanitarie, sociali, formative ed informative e, dove ne esistano le condizioni adeguate, di ricerca sulla fibrosi cistica, per le finalità di cui all'articolo 1. Le regioni con popolazione inferiore a un milione e cinquecentomila abitanti, per ragioni di efficienza, qualificazione ed economia di risorse, possono costituire un consorzio con regioni limitrofe per l'istituzione del centro specializzato di riferimento.

3. Le regioni predispongono interventi per l'istituzione del centro di cui al comma 2, con riferimento agli indirizzi del piano sanitario nazionale, nell'ambito della programmazione sanitaria regionale.

4. Le regioni assicurano al centro di cui al comma 2 strutture, personale e attrezzature adeguati alla consistenza numerica dei pazienti assistiti e della popolazione residente, sulla base di valutazioni epidemiologiche e delle funzioni di cui al medesimo comma 2.

5. Il centro di cui al comma 2 può valersi del supporto assistenziale di servizi ospedalieri o territoriali da esso individuati nell'ambito della regione o delle regioni consorziate; esso coordina le funzioni e le attività dei servizi di supporto inerenti l'assistenza ai malati di fibrosi cistica sulla base di piani e protocolli unitari.

6. Al centro di cui al comma 2 competono anche le funzioni di diagnosi, cura e assistenza nonché le funzioni previste dall'articolo 5 della legge 16 marzo 1987, n. 115, per i malati di fibrosi cistica e diabete.

7. Le regioni predispongono specifici stanziamenti per promuovere e sostenere le attività di ricerca rivolte alla prevenzione e alla cura della fibrosi cistica, laddove esistano centri o condizioni adeguati per lo svolgimento di tale tipo di ricerca.

8. Le regioni assicurano l'eventuale trapianto di organi ed il servizio di trasporto immediato, anche aereo, per tale trapianto, senza alcun onere per il paziente e per la sua famiglia, indipendentemente dal reddito.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

## Art. 4.

*(Tessera personale)*

1. Al cittadino affetto da fibrosi cistica è rilasciata, dal centro di cui al comma 2 dell'articolo 3, una tessera personale che attesta l'esistenza della malattia. Il modello della tessera deve corrispondere alle indicazioni stabilite con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La tessera di cui al comma 1 riporta, nella forma più adeguata per una lettura automatizzata, le patologie e le complicanze correlate alla malattia di base; qualora il malato sia affetto da diabete secondario a fibrosi cistica, tale tessera è sostitutiva di quella prevista per i diabetici dall'articolo 4 della legge 16 marzo 1987, n. 115.

3. I cittadini muniti della tessera personale di cui al comma 1 hanno diritto alle prestazioni previste dal comma 1 dell'articolo 3.

4. In via transitoria, fino al rilascio della tessera personale di cui al comma 1, la tessera è sostituita da certificazione rilasciata da un centro di cui al comma 2 dell'articolo 3.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

## Art. 5.

*(Assistenza ospedaliera e domiciliare)*

1. I centri di cui al comma 2 dell'articolo 3 provvedono alla cura e alla riabilitazione dei malati di fibrosi cistica sia in regime ospedaliero, sia in regime ambulatoriale e di *day-hospital*, sia a domicilio.

2. Le cure a domicilio sono assicurate in regime di ospedalizzazione domiciliare continuativa, su richiesta del paziente o del suo tutore, con la collaborazione del medico di libera scelta e con il sostegno di personale medico, infermieristico e riabilitativo, nonché di personale operante nel campo dell'assistenza sociale, adeguatamente preparato dai centri di cui al comma 2 dell'articolo 3.

3. Al fine di facilitare il trattamento di cura e di riabilitazione è consentita per la terapia della fibrosi cistica la prescrizione multipla di farmaci di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 1º febbraio 1989, n. 37.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

## Art. 6.

*(Educazione sanitaria)*

1. Le regioni promuovono iniziative di educazione sanitaria in materia di fibrosi cistica rivolte alla globalità della popolazione, in collaborazione con i centri di cui al comma 2 dell'articolo 3.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

## Art. 7.

*(Attività sportive)*

1. La fibrosi cistica non costituisce motivo ostativo alla concessione dell'idoneità fisica per lo svolgimento di attività sportive.

2. I protocolli per la concessione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica sono definiti dal decreto del Ministro della sanità di cui all'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

## Art. 8.

*(Servizio militare e servizi sostitutivi)*

1. I cittadini affetti da fibrosi cistica sono esonerati dal servizio militare e dai servizi sostitutivi di esso.

2. Per l'esenzione di cui al comma 1 fa fede la certificazione di malattia redatta da un centro di cui al comma 2 dell'articolo 3, o da una struttura ospedaliera o universitaria coordinata dal centro stesso ai sensi del comma 5 dell'articolo 3.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

## Art. 9.

*(Associazioni di volontariato)*

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge, i centri di cui al comma 2 dell'articolo 3 e le unità sanitarie locali si avvalgono della collaborazione e del sostegno delle associazioni di

volontariato nelle forme e nei limiti previsti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 10.

*(Entrata in vigore e copertura finanziaria)*

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1994.

2. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 15 miliardi per l'anno 1994 e in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, è a carico dello stanziamento di bilancio relativo al Fondo sanitario nazionale di parte corrente iscritto nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. I finanziamenti sono ripartiti in base alla consistenza numerica dei pazienti assistiti nelle singole regioni, alla popolazione residente, nonché alle documentate funzioni dei centri ivi istituiti, tenuto conto delle attività specifiche di prevenzione e, dove attuata e attuabile, di ricerca.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

BETTONI BRANDANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI BRANDANI. Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole del Partito democratico della sinistra su questo provvedimento legislativo che fornisce un modello di struttura organizzativa per le regioni e le unità sanitarie locali per affrontare un problema molto importante nel settore sanitario.

Intendiamo sottolineare in particolare che è importante aver messo al centro della legge l'intervento preventivo che, con la prevenzione primaria e la diagnosi precoce, è quello che può fornire veramente una prospettiva di vita migliore per i soggetti affetti dalla fibrosi cistica.

Auspichiamo che il modello organizzativo fornito dalla legge sia rapidamente ed in maniera sollecita messo in opera dalle regioni e

dalle unità sanitarie locali proprio per dare una risposta a questi malati – più spesso bambini – che avranno così, se curati adeguatamente, una prospettiva di vita migliore e più lunga.

### **Presidenza del vice presidente LAMA**

MINUCCI Daria. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* MINUCCI Daria. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dichiaro anch'io il voto favorevole della Democrazia cristiana a un provvedimento che interessa un numero relativamente circoscritto di cittadini, che però vivono indubbiamente un grave disagio a causa della più diffusa malattia genetica a prognosi sfavorevole nella razza bianca. Si tratta di circa 20.000 persone, ma anche di circa 2 milioni e mezzo di portatori sani.

È indubbiamente necessario applicare il modello previsto dal disegno di legge di organizzazione e utilizzazione delle risorse, facendo riferimento ai centri regionali, in modo da fornire alle persone interessate il supporto farmacologico e strumentale di cui hanno bisogno, oltre che il sostegno che permetta loro di coltivare aspettative per una migliore qualità della vita, intesa anche in senso sociale.

Lo scopo del provvedimento è anche poter attuare una seria prevenzione secondaria e una diagnosi precoce, oltre che sostenere la ricerca che adesso comincia ad affacciarsi alla fase di individuazione dell'alterazione alla base di questa malattia, al fine di poterla rimuovere successivamente per passare a un'efficace prevenzione primaria, superando così le possibilità attuali limitate appunto alla sola diagnosi precoce. *(Applausi dal Gruppo della DC).*

MANARA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANARA. Signor Presidente, annuncio soltanto il voto favorevole della Lega Nord al disegno di legge in esame.

MININNI-JANNUZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MININNI-JANNUZZI. Intervengo soltanto per associarmi a quanto espresso dal collega Signorelli in discussione generale e per annunciare il voto favorevole al disegno di legge.

MAISANO GRASSI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAISANO GRASSI. Anche il Gruppo dei Verdi annuncia il voto favorevole a questo provvedimento.

MARINUCCI MARIANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* MARINUCCI MARIANI. Signor Presidente, innanzitutto credo sia giusto e corretto ringraziare il relatore, il rappresentante del Governo e anche la Presidenza di questo ramo del Parlamento per aver consentito in tempi così brevi l'approvazione di un provvedimento da lungo tempo atteso.

Si tratta di un disegno di legge che era stato presentato già nelle passate legislature e che interessa molti cittadini italiani, molte famiglie costrette spesso fino ad ora a fronteggiare personalmente questa tragedia proprio in carenza di una normativa nazionale e regionale che consentisse il necessario sostegno, sia per quanto attiene alle cure domiciliari, sia per quanto attiene ai momenti di ospedalizzazione che sono frequenti e che alle volte hanno costretto gli stessi cittadini italiani a percorrere l'intero territorio nazionale per raggiungere i pochissimi centri esistenti opportunamente attrezzati per questo tipo di ricoveri. Nella fase terminale di questa legislatura si verifica quindi un evento importante, perchè si approverà oggi un provvedimento che rappresenta sicuramente la testimonianza della capacità che comunque questa stessa legislatura ha avuto di portare a termine la soluzione di certe tematiche da lungo tempo attese. *(Applausi del senatore Perina e del sottosegretario Savino)*.

DE PAOLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PAOLI. Signor Presidente, come hanno già ricordato i colleghi che mi hanno preceduto, stiamo esaminando un provvedimento da parecchio tempo atteso nel nostro paese. Con l'approvazione di questa legge si dimostra anche che l'attuale Parlamento non è - come si vorrebbe far credere - del tutto delegittimato. Evidentemente si approvano anche leggi utili per i cittadini e quindi la Lega Alpina voterà a favore del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge n. 1654 nel suo complesso.

**È approvato.**

Restano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 175 e 505.

**Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:**

**«Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e i procuratori legali» (819), d'iniziativa dei senatori Fabj Ramous e Masiello**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e i procuratori legali», d'iniziativa dei senatori Fabj Ramous e Masiello.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

FILETTI, *relatore*. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, potrei *sic et simpliciter* richiamarmi alla relazione scritta ed in tal modo contribuirei all'accelerazione dei lavori dell'Aula.

Tuttavia, in estrema sintesi, mi limito ad evidenziare che le gravi carenze nella pratica attuazione delle notificazioni in molte sedi giudiziarie e, particolarmente, in quelle più importanti esigono di correre a provvedere ai ripari non più dilazionabili per attenuare i ritardi e, a volte, i negativi effetti che rilevantemente danneggiano la classe forense e, conseguentemente, i cittadini e lo stesso funzionamento della giustizia nel nostro paese.

È da apprezzare, pertanto, l'iniziativa parlamentare dei colleghi Fabj Ramous e Masiello.

Il disegno di legge, nell'intento di raggiungere il fine, propone due nuovi sistemi facoltativi di notificazione degli atti civili, amministrativi e stragiudiziali: il primo prevede che gli avvocati e i procuratori possono eseguire le notifiche a mezzo del servizio postale senza il tramite dell'ufficiale giudiziario, dell'aiutante ufficiale giudiziario o di altre persone all'uopo abilitate *ex lege*, mentre il secondo, formante oggetto degli articoli 4, 5 e 6 del disegno di legge, faculta l'avvocato ed il procuratore, muniti della procura e dell'autorizzazione del consiglio dell'ordine, ad affettuare direttamente la notificazione mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario, nel caso in cui questi sia altro avvocato o procuratore legale che abbia la qualità di domiciliatario di una parte e che sia iscritto nello stesso albo del notificante.

Come ho sottolineato nella mia relazione scritta, ho nutrito e nutro alcune perplessità sul secondo modo di notificazione dianzi formulato perchè, a mio avviso, sono da temere eventuali discrasie in ordine alla fattibilità, alla celerità, alla tempestività, alla regolarità ed alla validità del proposto sistema e persino, in casi marginali, che possa essere posto in essere qualche marchingegno traducibile in eventuali frodi od abusi.

La Commissione giustizia del Senato ha ritenuto tuttavia che le inderogabili esigenze attuali consigliano di approvare l'uno e l'altro sistema innovativo delle notificazioni.

Per tale motivo e nell'auspicio che l'altro ramo del Parlamento, attesa la prossima estinzione della legislatura, possa dare il suo *placet* in sede deliberante prima che si concretizzi tale evenienza, ritengo oppor-



tuno e doveroso proporre all'Assemblea, così come propongo, di approvare il disegno di legge nei termini in cui è stato trasmesso dalla Commissione competente.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

**SAVINO, sottosegretario di Stato per la sanità.** Signor Presidente, il Governo si rimette alla relazione scritta.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione:

**Art. 1.**

1. L'avvocato o il procuratore legale, munito di procura alle liti a norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto a norma dell'articolo 7 della presente legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

**Art. 2.**

1. Per la notificazione di cui all'articolo 1 il notificante utilizza speciali buste e moduli per avvisi di ricevimento, di cui deve fornirsi a propria cura e spese, conformi al modello prestabilito dall'Amministrazione postale per la notifica a mezzo posta.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

**Art. 3.**

1. Il notificante di cui all'articolo 1 deve:

a) scrivere la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendo menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento;

b) presentare all'ufficio postale l'originale e la copia dell'atto da notificare; l'ufficio postale appone in calce agli stessi il timbro di

vidimazione, inserendo quindi la copia, o le copie da notificare nelle buste di cui all'articolo 2, sulle quali il notificante ha preventivamente apposto le indicazioni del nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario, con l'aggiunta di ogni particolarità idonea ad agevolarne la ricerca; sulle buste devono essere altresì apposti il numero del registro cronologico di cui all'articolo 8, la sottoscrizione ed il domicilio del notificante;

c) presentare contemporaneamente l'avviso di ricevimento compilato con le indicazioni richieste dal modello predisposto dall'Amministrazione postale, con l'aggiunta del numero di registro cronologico.

2. Per le notificazioni di atti effettuate prima dell'iscrizione a ruolo della causa o del deposito dell'atto introduttivo della procedura, l'avviso di ricevimento deve indicare come mittente la parte istante e il suo procuratore; per le notificazioni effettuate in corso di procedimento, l'avviso deve indicare anche l'ufficio giudiziario e, quando esiste, la sezione dello stesso.

3. Per il perfezionamento della notificazione e per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, per quanto possibile, gli articoli 4 e seguenti della legge 20 novembre 1982, n. 890.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

#### Art. 4.

1. L'avvocato o il procuratore legale, munito della procura e dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, può eseguire notificazioni in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, direttamente, mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario, nel caso in cui il destinatario sia altro avvocato o procuratore legale, che abbia la qualità di domiciliatario di una parte e che sia iscritto nello stesso albo del notificante.

2. Nel caso di cui al comma 1, l'originale e la copia dell'atto devono essere previamente vidimati e datati dal consiglio dell'ordine nel cui albo entrambi sono iscritti.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

#### Art. 5.

1. Nella notificazione di cui all'articolo 4 l'atto deve essere consegnato nelle mani proprie del destinatario.

2. Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, l'atto è consegnato, nel domicilio risultante al consiglio dell'ordine

in cui il destinatario è iscritto, a persona addetta allo studio ovvero al servizio del destinatario.

3. In entrambi i casi di cui ai commi 1 e 2 l'originale e la copia dell'atto notificato nonchè il registro cronologico di cui all'articolo 8 sono sottoscritti dalla persona alla quale l'atto è consegnato e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione delle generalità e della qualità rivestita dal consegnatario.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

#### Art. 6.

1. L'avvocato o il procuratore legale, che compila la relazione di cui all'articolo 3 o le annotazioni di cui all'articolo 5, è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto.

2. Il compimento di irregolarità o abusi nell'esercizio delle facoltà previste dalla presente legge costituisce grave illecito disciplinare, indipendentemente dalla responsabilità prevista da altre norme.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

#### Art. 7.

1. L'avvocato o il procuratore legale, che intende avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge, deve essere previamente autorizzato dal consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto; tale autorizzazione potrà essere concessa esclusivamente agli avvocati o procuratori legali che non abbiano procedimenti disciplinari pendenti e che non abbiano riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale o altra più grave sanzione e dovrà essere prontamente revocata in caso di irrogazione delle dette sanzioni ovvero, anche indipendentemente dall'applicazione di sanzioni disciplinari, in tutti i casi in cui il consiglio dell'ordine, anche in via cautelare, ritenga motivatamente inopportuna la prosecuzione dell'esercizio delle facoltà previste dalla presente legge.

2. Il provvedimento di rigetto o di revoca, emesso in camera di consiglio dopo aver sentito il professionista, è impugnabile davanti al Consiglio nazionale forense nel termine di dieci giorni solo per motivi di legittimità ed è immediatamente esecutivo, indipendentemente dalla sua eventuale impugnazione.

3. In caso di revoca dell'autorizzazione, l'avvocato o il procuratore legale consegna al consiglio dell'ordine il registro di cui all'articolo 8, sul quale vengono annotati il provvedimento di revoca e l'eventuale annullamento del medesimo.

4. I provvedimenti del consiglio dell'ordine adottati ai sensi della presente legge sono resi pubblici nei modi più ampi.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 8.

1. L'avvocato o il procuratore legale, che intende avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge, deve munirsi di un apposito registro cronologico, il cui modello è stabilito con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale forense.

2. La validità del registro di cui al comma 1 è subordinata alla previa numerazione e vidimazione, in ogni mezzo foglio, da parte del presidente del consiglio dell'ordine nel cui albo il notificante è iscritto, o da un consigliere all'uopo delegato, previa l'autorizzazione di cui all'articolo 7.

3. Ogni notificazione eseguita ai sensi della presente legge è annotata dal notificante, giornalmente, sul registro cronologico, insieme alle eventuali annotazioni previste dagli articoli precedenti.

4. Il registro cronologico di cui al comma 1 può essere costituito da moduli continui vidimati uso *computer*.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 9.

1. Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull'originale del provvedimento dell'avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione, ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura civile e dell'articolo 123 delle disposizioni per l'attuazione, transitorie e di coordinamento del codice di procedura civile, il notificante provvede, contestualmente alla notifica, a depositare copia dell'atto notificato presso il cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 10.

1. Agli atti notificati ai sensi della presente legge è apposta, al momento dell'esibizione o del deposito nella relativa procedura, apposita marca, il cui modello e importo sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

2. Per le violazioni della disposizione di cui al comma 1 si applicano le sanzioni previste per l'imposta di bollo, con le stesse modalità e procedure, in quanto applicabili.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 11.

1. Le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 12.

1. I decreti del Ministro di grazia e giustizia previsti agli articoli 8 e 10 sono emanati entro novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 13.

1. La presente legge entra in vigore il 1° luglio 1994, fatta eccezione per le disposizioni di cui all'articolo 12.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

DI LEMBO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI LEMBO. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, intervengo molto rapidamente per annunciare il voto favore-

vole del Gruppo della Democrazia cristiana ad un disegno di legge che, pur nella sua modesta portata, consente di accelerare un servizio, quello delle notifiche, essenziale in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, un servizio che si svolge con sempre maggiore intensità nei tribunali e nelle preture anche in carenza di organici e strutture, con la conseguenza del sorgere e del perpetuarsi di difficoltà notevoli non solo per gli utenti e gli avvocati, ma anche per i funzionari addetti (ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e messi).

La concessione della facoltà ad avvocati e procuratori della notificazione diretta in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo posta oppure mediante consegna a domicilio del destinatario, con alcune garanzie, mira non solo ad eliminare ogni pregiudizio dei diritti degli utenti, ma anche ad accelerare il corso della giustizia.

Certo, occorre evitare che il provvedimento arrechi pregiudizio per la categoria benemerita degli ufficiali giudiziari, che corra il rischio di procurare costi maggiori e che pecchi di irregolarità. Ma io sono convinto che la prudenza della classe forense riuscirà ad evitare questi rischi anche affinando nel tempo la pratica di un sistema che tende a snellire un servizio che, interessando utenti ed operatori del diritto, va a vantaggio della giustizia della cui rapidità oggi più che mai si avverte il bisogno. (*Applausi del senatore De Cosmo e della senatrice Fabj Ramous*).

CASTIGLIONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* CASTIGLIONE. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, dichiaro a nome del Gruppo socialista voto favorevole al provvedimento, convinto della sua utilità e del contributo che esso darà a snellire e a rendere più celeri quelle operazioni nel processo civile e nei procedimenti giurisdizionali amministrativi che l'esigenza di giustizia richiede.

Non ricorderò tanti esempi e tante vicende negative che attualmente incidono in materia.

Ho tenuto conto delle osservazioni svolte dal relatore e anche di quelle più esplicite rese in sede di discussione in Commissione; so che ci sono rischi e pericoli, ma la prima caratteristica complessiva positiva del provvedimento è quella di accelerare l'operazione delle notifiche nel processo. Se un atto non venisse notificato nei termini tempestivi stabiliti dalla legge, si rischierebbe - e talvolta è accaduto - di pregiudicare il diritto di difesa del cittadino. Invece dobbiamo garantirlo. Il provvedimento rende celeri e più sicure le operazioni di notifica nei termini entro i quali la legge prevede debbano essere compiute.

Il secondo aspetto positivo consiste nell'affidare all'avvocato una maggiore responsabilità, il compito di collaboratore della giustizia. In altre parole, si affida alla responsabilità dell'avvocato il compimento di atti che sono propri dell'amministrazione dello Stato proprio al fine di riconoscere anche al suo ruolo l'incombenza di questo compito fondamentale che concorre a far meglio funzionare la macchina della

giustizia. È una responsabilità che si affida alla classe forense e che, siamo convinti, troverà in questa categoria piena rispondenza e piena collaborazione.

Devo dire comunque che delle due nuove forme di notificazione previste, la prima mi pare non desti alcuna preoccupazione. La notifica a mezzo posta da parte dell'ufficiale giudiziario è effettuata oggi con modalità che possono benissimo essere osservate dall'avvocato.

In sostanza è l'ufficiale postale che compie un'operazione di ricerca del destinatario, di consegna del plico e di sua restituzione agli uffici giudiziari. Da quel lato, quindi, non mi sembra vi debba essere alcuna preoccupazione.

Resta, come ha detto il relatore, qualche timore in ordine alla notifica tra avvocati. Credo però che sarà innanzi tutto l'esperienza, se qualcosa non funzionerà, che ci consentirà eventualmente di procedere a qualche aggiustamento e a qualche correzione. Ribadisco comunque il convincimento che la classe forense saprà fare buon uso di questa responsabilità che viene ad essa affidata e che, soprattutto, attraverso il provvedimento in esame, eliminiamo situazioni – che abbiamo reiteratamente verificato soprattutto nelle grandi sedi giudiziarie – di affollamento e di conseguente difficoltà degli ufficiali giudiziari, col rischio di non poter compiere nei termini atti essenziali di un procedimento civile o amministrativo.

Un'ultima considerazione riguarda le critiche avanzate dalla rappresentanza sindacale, che non credo siano giustificate. Il timore che questo provvedimento incida sulla retribuzione e il proporre – il che è anche giusto – che si integrino e si completino gli organici carenti degli uffici UNEP non possono far ritenere che il provvedimento non debba essere approvato. Semmai esso contribuisce a superare le attuali difficoltà dovute alla carenza dell'organico e all'insufficienza di strutture e di mezzi di cui dispone l'amministrazione giudiziaria. Il disegno di legge in esame consentirà anche a questa amministrazione (è un invito che il nostro Gruppo rivolge al Ministro di grazia e giustizia proprio in relazione all'entrata in vigore del provvedimento, che ci auguriamo sollecita e rapida anche col voto dell'altro ramo del Parlamento) una rivisitazione del funzionamento degli uffici, e quindi un migliore impiego e una migliore distribuzione del personale e dei mezzi per rendere il più efficiente possibile – come ci attendiamo – il servizio delle notificazioni. È quindi un'occasione per razionalizzare e meglio distribuire il lavoro, per eliminare quelle situazioni di difficoltà e di crisi che si verificano in molti uffici, come l'esperienza ci ha dimostrato.

Per queste valutazioni complessive, confermo e ribadisco il voto favorevole del Gruppo socialista sul provvedimento in esame.

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, gli uffici di notificazione sono uno dei tanti momenti di afflizione nella vita quotidiana di chi opera nel mondo della giustizia. Soprattutto nei grandi centri il tempo perduto davanti

agli sportelli degli uffici di notificazione da avvocati, procuratori e personale di studio è a volte infinito. Mi si dice che a Roma la situazione è addirittura drammatica.

Ho apprezzato perciò in Commissione, e così anche in Aula, il provvedimento in esame, che d'altronde recepisce un'antica richiesta degli avvocati. Il disegno di legge consente loro di provvedere alle notificazioni, sia a mezzo del servizio postale, sia - limitatamente ai casi in cui vi sia la necessità di notificare ad altro avvocato costituito nel medesimo giudizio - procedendo direttamente con consegna a mano, senza ricorrere agli ufficiali giudiziari.

Come ha testè affermato il senatore Castiglione, mi sembra che non sorgano particolari problemi per quanto riguarda la notificazione a mezzo del servizio postale.

È stato prospettato qualche problema invece in ordine alle notificazioni dirette tra avvocato e avvocato con consegna a mano. Ritengo, però, che nelle norme contenute negli articoli 4, 5 e 6 vi siano garanzie in ordine al corretto esercizio di questo incombenza laddove, per esempio, si dispone che l'atto debba essere previamente vidimato e datato da parte del consiglio dell'ordine in cui entrambi gli avvocati sono iscritti prima della notificazione. Questo è un incombenza che porta via qualche tempo; penso quindi che si ricorrerà a tale mezzo proprio nei casi in cui sia necessario, senza che diventi il sistema ordinario, con grosso sollievo nel momento in cui vi siano particolari urgenze o gli uffici di notificazione siano particolarmente intasati.

A nome del Gruppo repubblicano esprimo apprezzamento e il voto favorevole su questo provvedimento.

FABJ RAMOUS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABJ RAMOUS. Signor Presidente, onorevoli senatori, i colleghi che mi hanno preceduto hanno già illustrato il disegno di legge e le ragioni che lo supportano e che hanno portato la 2ª Commissione permanente ad un voto pressochè unanime. Il problema della notifica degli atti è divenuto per gli avvocati un vero e proprio calvario in alcune città italiane. Già in questa sede è stato ricordato come Roma sia la punta di un *iceberg* di un fenomeno che in alcune città appare addirittura indecoroso.

Tutti conosciamo i costi gravissimi che il nostro disservizio giudiziario per causa ai cittadini la lunghezza del processo civile e i tempi inauditi che occorrono per ottenere una sentenza in primo grado. A questi problemi si aggiunge spesso la difficoltà intrinseca di notificare atti a volte talmente urgenti, da rischiare la decadenza e per i quali gli avvocati sono costretti a far fare al personale di studio file di ore e ore, spesso con la preoccupazione di non raggiungere lo scopo.

Con questo disegno di legge abbiamo cercato di conciare un piccolo sassolino nell'acqua stagnante della giustizia. È certamente poca cosa rispetto alla necessità di ridurre i tempi per il processo civile



(anzi, senz'altro non sarà sufficiente), però è una utile iniziativa per far sì che, quanto meno, la macchina della giustizia dimostri di voler funzionare meglio.

Gli avvocati hanno provato anche altre strade. Ma i vari ricorsi presentati ai presidenti delle corti di appello non hanno sortito alcun esito. Innanzi tutto perchè il disservizio non deriva soltanto da carenze di organico, ma anche dal diverso *status* giuridico degli ufficiali giudiziari, per cui alcuni contratti fanno capo a quello di pubblico impiego, altri no. A questo si aggiunge la levata di scudi dei vari sindacati, che di fatto hanno annullato tutti i tentativi messi in campo dai vari presidenti di corte di appello. Il presidente della corte di appello di Roma - e Roma è stata ricordata come il maggiore esempio di inagibilità dell'ufficio notifiche - si è arreso di fronte alla pletora di diritti che i sindacati hanno messo in campo. Il Ministero di grazia e giustizia ha dichiarato che non può assumere oneri di bilancio, il Ministero del tesoro che non dispone di fondi da impiegare - e lo sappiamo benissimo - per aumentare gli organici. Tutte queste sono ragioni plausibili, come del resto l'alzata di scudi degli stessi ufficiali giudiziari che temono per i loro stipendi (per essi peraltro non devono avere alcuna concreta paura perchè si tratterebbe di diminuzione pressochè minima, e soprattutto perchè i benefici che andavano loro entrano comunque nelle casse dello Stato e quindi tra loro e lo Stato si potrà trovare qualsiasi soluzione che tuttavia non può interessare il legislatore. A quest'ultimo deve interessare semplicemente di eliminare le gravi irregolarità esistenti e, soprattutto, di innestare quel meccanismo che con tale disegno di legge forse presuntuosamente tentiamo di attivare: togliere il monopolio delle notifiche agli ufficiali giudiziari, mettendo in atto delle forme alternative di notifica - perchè di questo si tratta: la legge non regolamenta forme esclusive di notifica ma solo alternative - laddove il servizio di notifica degli ufficiali giudiziari non funzioni.

Infatti questo disegno di legge non intacca il servizio, ove funzioni, perchè nessun avvocato, oberato come è dai compiti della propria professione, ricorrerà a questa nuova forma di notifica (perchè di notifica a mezzo posta soltanto, si tratta) se è soddisfatto. Inoltre, come i colleghi hanno già illustrato, anche le eventuali notifiche tra avvocati si svolgono in modo molto semplice e non intaccano la professionalità dell'ufficiale giudiziario e quindi, là ove il servizio funzionerà, gli avvocati non avranno bisogno di svolgere un ulteriore lavoro.

Ritengo che la notifica a mezzo posta sia il più semplice degli atti che gli ufficiali giudiziari possono eseguire nel campo delle notifiche e si tratta di un atto che può compiere addirittura un ragazzo. Non si vede allora perchè una classe particolarmente dotata, come quella degli avvocati e dei procuratori legali, non sia in grado di andare dall'ufficiale postale a far certificare l'avvenuta notifica (così come fa poi l'ufficiale giudiziario quando deve notificare un atto a mezzo posta) dopo aver fatto vidimare dall'ordine forense l'apposito registro. Per ultimo - e chiudo - vorrei anche segnalare che il disegno di legge non ha niente di innovativo. Infatti già l'articolo 152 del codice di procedura penale novellato consente la notifica tra le parti. Esso recita come è noto: «Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni richieste

dalle parti private possono essere sostituite dall'invio di copia dell'atto effettuata dal difensore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento». E nella relazione leggiamo che «questa nuova metodica di notifica viene messa in campo proprio al fine di consentire un risparmio di attività per gli organi delle notificazioni e snellire la procedura».

Ritengo pertanto che il Senato possa con tranquillità e con piena coscienza fare cosa utile per la collettività intera, approvando questo disegno di legge. Naturalmente anticipo il voto favorevole del Gruppo del PDS. *(Applausi dal Gruppo del PDS e del senatore Covi).*

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

#### **Discussione dei disegni di legge:**

**«Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 454, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature» (1649);**

**«Modifiche alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e nuova disciplina dei limiti e delle sanzioni in materia di inquinamento idrico» (1537), d'iniziativa del senatore Giovanelli e di altri senatori *(Relazione orale)***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 454, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature» e «Modifiche alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e nuova disciplina dei limiti e delle sanzioni in materia di inquinamento idrico», d'iniziativa dei senatori Giovanelli, Andreini, Boratto, Scivoletto, Luongo, Pezzoni, Forcieri, Taddei, Giovanolla, Bucciarelli, Borroni, Franchi, Nocchi, Brescia, Pierani, Barbieri e Angeloni.

La Commissione ha terminato da poco i propri lavori e quindi il relatore, senatore Giovanelli, è autorizzato a riferire oralmente all'Assemblea.

Ha facoltà di parlare il senatore Giovanelli.

GIOVANELLI, *relatore*. Signor Presidente, i provvedimenti che prendiamo in considerazione riguardano la materia dell'inquinamento idrico. Si tratta di una materia che andrebbe affrontata in sede di recepimento della direttiva CEE, i cui termini peraltro sono già scaduti. La legge Merli merita l'onore delle armi, perchè è una legge che ha segnato la storia dello spirito pubblico in materia di inquinamento in questo paese; ma è superata e certamente si impone una sua revisione complessiva. Tuttavia, tenuto conto del fatto che ci troviamo a pochissimi giorni dalla fine della legislatura e di fronte ad alcune situazioni di assoluta precarietà giuridica e incongruità logica, determinate da interpretazioni giurisprudenziali assai discusse delle Sezioni unite della Corte di Cassazione sulla stessa legge Merli, dobbiamo esaminare un decreto del Governo che dispone semplicemente alcune modifiche in

materia di scarichi civili e di scarichi da pubblica fognatura per i quali la situazione che ormai si configura è al limite del paradosso. Lo stesso Gianfranco Amendola, che ha commentato quelle sentenze della Cassazione, ha scritto che in base ad esse tutti i sindaci italiani e, potenzialmente, tutti i cittadini italiani sono penalmente perseguibili.

L'interpretazione data alla legge Merli dalla Cassazione, a partire da una lettura estensiva dell'applicabilità delle sanzioni penali, ha di fatto irrigidito la normativa inizialmente prevista, in base alla quale, per gli scarichi civili e per gli scarichi da pubblica fognatura vi era la delega alle regioni perchè legiferassero autonomamente, tenendo conto – così dice il dettato letterale della legge Merli – dei limiti fissati dal Ministero, dai comitati interministeriali appositamente costituiti e dalle tabelle A e C della stessa legge Merli.

La Corte di Cassazione ha definito insuperabili ed inderogabili proprio quei limiti di cui la legge indicava di «tener conto». Ciò, da un lato, ha leso l'autonomia regionale (e in questo senso è nata anche una disputa costituzionale); dall'altro, ha di fatto esteso l'applicazione delle sanzioni penali a situazioni che le leggi regionali configuravano come legittime e anche a situazioni in cui la sanzione penale, secondo me, è impropria in radice. Infatti, quando parliamo di pubbliche fognature, ci riferiamo non a scarichi propri del soggetto pubblico che gestisce le fognature o i depuratori, ma a scarichi alieni rispetto al soggetto pubblico che verrebbe per essi perseguito. Non parliamo dunque di un inquinatore, ma di un soggetto pubblico che costruisce il collettore – se mi si permette la parola, il tubo – dove gli scarichi confluiscono, oppure del soggetto che costruisce il depuratore e che dovrebbe poi preoccuparsi – secondo questa interpretazione – di minimizzare l'impatto ambientale di scarichi altrui.

La generalizzazione dell'applicazione delle sanzioni penali a carico di questi soggetti determina anche un paradosso. Se un comune o un'azienda consorziale non hanno fognature o depuratori non sono esposti a sanzioni penali per inquinamento delle acque, mentre lo sono se costruiscono impianti del genere.

Bisogna tener conto anche del fatto che, trattandosi di pubbliche fognature, vi è una oggettiva incontrollabilità delle immissioni, dal momento che gli abitanti interessati ad una pubblica fognatura o ad un impianto di depurazione possono essere 100.000 o 1 milione. Non vi è neppure il diritto o il potere del titolare della pubblica fognatura di chiuderla.

Vi sono dunque delle differenze tra la situazione degli scarichi di un soggetto produttivo, di una singola azienda, e una pubblica fognatura. Il primo soggetto sa cosa immette nella fognatura, può decidere di interrompere l'attività o può avere un interesse economico a continuarla pur trattandosi di prodotti inquinanti; invece, una pubblica fognatura non può essere chiusa perchè ciò non rientra nel potere discrezionale e nella possibilità o nel buon senso di chi la gestisce, così come il gestore pubblico non è in grado di determinare il contenuto della fognatura.

La sanzione penale a carico del titolare di una pubblica fognatura ha dunque semplicemente l'unica finalità di salvare la coscienza di fronte all'incapacità di individuare e perseguire i responsabili degli

inquinamenti, quelli che le immissioni inquinanti le fanno davvero. Si tratta di una norma che ha già mostrato nel tempo tutta la sua inefficacia perchè, ancorchè terrorizzato del deterrente penale, il pubblico amministratore non potrebbe chiudere le fognature, nè potrebbe determinare l'automaticità degli effetti della depurazione. I depuratori non assicurano automaticamente e meccanicamente il risultato depurativo perchè esso dipende dal materiale immesso nel depuratore, dalle condizioni metereologiche e da una serie di altri fattori. In sostanza, ci troviamo di fronte ad un caso di responsabilità penale oggettiva. Cioè una contraddizione in termini.

Il decreto-legge che viene proposto unitamente ad un disegno di legge di cui sono primo firmatario si limita ad affrontare le contraddizioni più eclatanti proposte da una interpretazione giurisprudenziale forzata (secondo quanto hanno riconosciuto gli stessi giuristi del mondo ambientalista) della legge Merli.

Il testo qui assunto a base della discussione è quello del decreto-legge, con una rinuncia alle impostazioni più generali - anche più organiche e correnti - contenute nel disegno di legge da me presentato. Ciò proprio per non appesantire i pochi giorni rimasti per risolvere questioni di una certa complessità.

Quindi, il contenuto concreto del disegno di legge ricrea semplicemente il diritto delle regioni non ad attuare in via subordinata, ma a definire in via concorrenziale e primaria le tabelle ed i limiti alle emissioni di acque per quanto riguarda le pubbliche fognature e gli scarichi civili che immettono nella pubblica fognatura, ed abolisce le sanzioni penali per il superamento non solo delle tabelle regionali ma anche di quelle statali che eventualmente le sostituiscono, ove queste non vi siano, e che dunque diventano operanti in via sussidiaria.

Si lasciano le sanzioni penali soltanto in riferimento alle situazioni più gravi e ritenute inderogabili. Il testo di legge non indica quali sono queste situazioni, ma lo precisava bene la relazione presentata dal Governo. Quindi, ritengo giusto dedurlo nel testo di legge in modo che non si verifichino su questo punto ulteriori confusioni giurisprudenziali.

Quali sono questi casi?

Sono casi definiti in una delibera del Comitato interministeriale *ad hoc* costituito nel 1980 che ha classificato 17 sostanze tossiche, biocumulabili e persistenti, il cui scarico può determinare conseguenze più gravi rispetto a quello di altre sostanze; ad eccezione di queste, si ha la sostituzione della sanzione penale con quella amministrativa. Rimanono, quindi, le tabelle, i vincoli, le sanzioni, il titolo ad esercitare l'azione pubblica di danno ambientale, ma si evita di aprire processi penali che poi generalmente naufragano per indimostrabilità degli elementi soggettivi del reato, creando però, nel frattempo, lunghi strascichi per gli amministratori senza produrre alcun diverso comportamento, poichè sulle pubbliche fognature non è pensabile che provvedimenti come i sequestri di depuratori o le chiusure degli stessi con ordini del magistrato possano avere alcun effetto benefico sull'ambiente.

In questo senso, la Commissione competente ha anche lavorato per definire questo emendamento di precisazione.

Per tali motivi, raccomanderei la rapida conversione in legge del decreto-legge, in attesa di procedere più organicamente – come necessario – in sede di recepimento della direttiva CEE al riordino dell'intera materia, non soltanto delle tabelle e delle sanzioni, ma di tutta l'impostazione scientifica e culturale dei controlli e delle limitazioni in tema di scarico idrico, per avere una maggiore efficacia preventiva e sanzionatoria dell'inquinamento con una pluralità di strumenti, civili, fiscali, amministrativi, limitando ai casi più gravi e ben individuabili il ricorso al processo penale.

MAISANO GRASSI. Domando di parlare per proporre una questione pregiudiziale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAISANO GRASSI. Signor Presidente, desidero sollevare una pregiudiziale di incostituzionalità, perchè il decreto genera un vero e proprio paradosso quando dispone, al punto 2 dell'articolo 2, il permanere della sanzione penale prevista dall'articolo 21 della legge n. 319 del 1976 «per i casi di inosservanza dei limiti di accettabilità inderogabili stabiliti dalla norma statale per gli scarichi delle pubbliche fognature».

Infatti, nel caso in cui la regione proceda a derogare, anche in senso meno restrittivo, ai limiti tabellari della legge Merli, la sanzione all'inosservanza degli stessi sarà di tipo amministrativo; diversamente nelle regioni in cui dovessero rimanere in piedi i limiti della legislazione statale (quindi, eventualmente e normalmente, più restrittivi) la sanzione per il mancato rispetto sarà l'arresto. Ovvio la conseguenza: nelle regioni e nelle aree dove è possibile per deroga inquinare di più, i responsabili dell'inquinamento (molti sindaci e titolari di insediamenti produttivi – in particolare concerie e distillerie – con recapito in pubbliche fognature) non andranno incontro ad alcuna sanzione penale.

Le regioni avranno, quindi, discrezionalmente il potere di «assolvere» preventivamente, depenalizzando sindaci ed imprenditori, in più permettendo agli stessi di aggravare l'inquinamento. Il paradosso del decreto n. 454 del 1993 si colora a questo punto di palese incostituzionalità (peraltro già sollevata dal pretore di San Miniato) in quanto lo stesso finisce in tal modo con l'attribuire alle regioni un potere discrezionale sulla determinazione del tipo di sanzione, penale o amministrativa, riservato dall'articolo 25 della Costituzione allo Stato. D'altra parte si viene a determinare una disuguaglianza dei cittadini innanzi alla legge basata su un elemento territoriale; infatti, le conseguenze cui andrà incontro il responsabile dell'inosservanza ai limiti tabellari saranno diverse a Milano, a Lecce, a Roma o a Partinico.

PRESIDENTE. Avverto che a norma dell'articolo 93 del Regolamento, su tale proposta potrà prendere la parola un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare per non più di dieci minuti.

#### Verifica del numero legale

ROVEDA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROVEDA. Signor Presidente, data l'importanza del decreto-legge al nostro esame e soprattutto degli emendamenti presentati e considerato lo scarso numero dei presenti, a nome del prescritto numero di senatori, che invito ad appoggiare la mia richiesta mediante alzata di mano, chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata richiesta la verifica del numero legale.

Invito i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato non è in numero legale.  
Suspendo pertanto la seduta per un'ora.

*(La seduta, sospesa alle ore 11,25, è ripresa alle ore 12,25).*

## **Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI**

### **Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1649 e 1537**

PRESIDENTE. Ricordo che in relazione al disegno di legge n. 1649 è stata avanzata una questione pregiudiziale dalla senatrice Maisano Grassi. Dobbiamo quindi procedere alla votazione sulla questione pregiudiziale.

### **Verifica del numero legale**

MAISANO GRASSI. Signor Presidente, a nome del prescritto numero di senatori, che invito ad appoggiare la mia richiesta mediante alzata di mano, chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato non è in numero legale.  
Suspendo pertanto la seduta per un'ora. *(Commenti dei senatori Speroni e Boso).*

*(La seduta, sospesa alle ore 12,30, è ripresa alle ore 13,30).*

### Sui lavori del Senato

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, i Capigruppo hanno stabilito che l'esame dei documenti di bilancio abbia luogo nel pomeriggio di lunedì prossimo, nell'intera giornata di martedì e nella prima parte della mattinata di mercoledì, presso le Commissioni di merito. Ciò al fine di consentire alla Commissione bilancio di riferire all'Assemblea a partire dalle ore 11 di mercoledì 22 dicembre.

Le sedute di mercoledì andranno dalle ore 11 alle ore 14 e dalle ore 16,30 alle 23. Giovedì 23 dicembre la seduta avrà inizio alle ore 10, per concludersi, con una breve interruzione per il pranzo, intorno alle ore 20 con il voto finale sul bilancio dello Stato.

Ricordo che per i voti finali su provvedimento collegato, finanziaria e bilancio si richiede la presenza del numero legale.

Quanto sopra comunicato vale, è evidente, nel presupposto che la Camera dei deputati mantenga i tempi previsti per il proprio voto sui documenti finanziari e cioè che tale voto avvenga, al massimo, nella giornata di domenica prossima. Ove ciò non fosse possibile, i Presidenti dei Gruppi saranno nuovamente convocati per stabilire il da farsi, avendo a mente l'obiettivo primario di approvare la manovra economica entro il termine costituzionalmente previsto del 31 dicembre.

Sui documenti finanziari si svolgerà una discussione generale congiunta. Il termine per la presentazione degli eventuali emendamenti è fissato per le ore 10 di mercoledì 22 dicembre. Il Presidente è stato autorizzato a ripartire tra i Gruppi i tempi della discussione. Nella seduta pomeridiana di martedì 21 dicembre sarà discusso, ove concluso l'esame in Commissione, il disegno di legge sulle elezioni europee. Il voto finale su tale provvedimento - che, come è noto, richiederà la presenza del numero legale - avrà luogo in occasione della votazione finale dei documenti di bilancio.

Sempre nel pomeriggio di martedì 21 dicembre saranno svolte le interpellanze sulla Nuovo Pignone, ove il Governo possa assicurare la presenza dei Ministri competenti, sempre che naturalmente non siano state svolte venerdì mattina.

Successivamente all'approvazione dei documenti di bilancio saranno esaminate talune ratifiche urgenti e, ove possibile, i decreti-legge in scadenza.

I lavori del Senato saranno sospesi da venerdì 24 dicembre. Per quanto riguarda la ripresa dei lavori delle Commissioni e dell'Assemblea, che avverrà in data successiva al 10 gennaio, il Presidente è stato delegato a stabilire la data stessa successivamente alle intese che verranno raggiunte con l'altro ramo del Parlamento. Come primo punto all'ordine del giorno sarà esaminato il provvedimento sull'obiezione di coscienza, ove concluso in Commissione; sarà anche discusso quello sulla riorganizzazione dei servizi di sicurezza.

Per quanto riguarda la giornata di domani, esamineremo come primo punto le mozioni sull'ICE, quindi i disegni di legge nn. 1366 e 421 sull'accertamento della morte. Discuteremo anche, dalla sede redigente, il disegno di legge n. 1192 sul diritto internazionale privato. Ove concluso dalla Commissione, sarà anche esaminato, salvo il voto finale, il disegno di legge di delega sui redditi di impresa. Discuteremo

altresì i decreti-legge definiti dalla Commissione. Se necessario, la seduta sarà sospesa alle ore 14 per riprendere nel pomeriggio.

Per quanto riguarda le dimissioni del senatore Leoni, per il cui esame è necessaria la presenza del numero legale, ove non definite oggi, saranno discusse nel corso della prossima settimana, in un momento in cui sia possibile verificare la presenza di tale requisito.

### Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato – ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento – la seguente integrazione al programma dei lavori del Senato per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 1993.

- Disegno di legge n. 1384 ed altri - Legge elettorale europea

### Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha adottato – ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento – il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 21 dicembre 1993 alla ripresa.

				- Interpellanze Nuovo Pignone
				- Disegno di legge n. 1384 ed altri - Legge elettorale europea
				- Disegno di legge n. 1508-B - Finanza pubblica (collegato alla manovra finanziaria) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)
Martedì	21 dicembre	(pomeridiana)	(h. 17)	
Mercoledì	22 »	(antimeridiana)	(h. 11-14)	- Disegno di legge n. 1450-B - Bilancio per l'anno finanziario 1994 (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)
»	22 »	(pomeridiana)	(h. 16,30-23)	
Giovedì	23 »	(antimeridiana)	(h. 10)	- Disegno di legge n. 1507-B - Legge finanziaria 1994 (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)
(seduta continuata)				- Dimissioni del senatore Leoni (voto con la presenza del numero legale)
				- Ratifiche di accordi internazionali
				- Decreti-legge in scadenza



Le Commissioni permanenti concluderanno l'esame di propria competenza dei documenti finanziari in tempo utile per consentire alla Commissione bilancio di riferire all'Assemblea a partire dalle ore 11 di mercoledì 22 dicembre.

Sui documenti finanziari, per il cui voto finale è richiesto il numero legale, si svolgerà una discussione generale congiunta. Il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 10 di mercoledì 22 dicembre.

Il Presidente è stato autorizzato a ripartire fra i Gruppi i tempi della discussione in modo da garantire il voto finale del bilancio entro le ore 20 di giovedì 23.

Dalle ore 20 alle ore 21 di giovedì 23 saranno discusse le ratifiche ed i decreti-legge in scadenza.

Il voto finale sulla legge elettorale europea avrà luogo in occasione del voto sui documenti di bilancio.

Come primo argomento della ripresa dei lavori nel mese di gennaio, sarà esaminato il provvedimento sull'obiezione di coscienza.

Secondo quanto previsto dal succitato articolo 55 del Regolamento, detto calendario sarà distribuito.

### **Discussione e elezione di proposta di inversione dell'ordine del giorno**

MAISANO GRASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAISANO GRASSI. Signor Presidente, per evitare il blocco dei lavori per l'eventuale mancanza del numero legale, la cui verifica sarei in ogni caso pronta a richiedere ulteriormente, vorrei avanzare la proposta di un'inversione dell'ordine del giorno, in maniera che si possa continuare a lavorare su altri argomenti, posticipando la ripresa della discussione dei provvedimenti in materia di scarichi e di inquinamento idrico.

PRESIDENTE. Sulla proposta della senatrice Maisano Grassi può intervenire un senatore a favore e uno contro, per non più di 10 minuti.

SPERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, più che una vera obiezione vorrei avanzare una considerazione. La collega Maisano Grassi cerca di evitare il blocco dei nostri lavori per la mancanza del numero legale; ma ricordo che proprio sul provvedimento successivo, che andrebbe in discussione nel momento in cui fosse deliberata l'inversione dell'ordine del giorno, si partirebbe subito con una verifica indiretta, chiamiamola così, del numero legale. Infatti, come già abbiamo fatto ieri, sull'emendamento in votazione chiederemmo lo scrutinio mediante procedimento elettronico, che comporta la verifica del numero legale. Quindi ai fini pratici non vedo l'utilità di un'inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di inversione dell'ordine del giorno, avanzata dalla senatrice Maisano Grassi.

**Non è approvata.**

#### **Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1649 e 1537**

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione dei disegni di legge nn. 1649 e 1537.

Passiamo alla votazione della questione pregiudiziale posta in relazione al disegno di legge n. 1649.

#### **Verifica del numero legale**

MAISANO GRASSI. Signor Presidente, a nome del prescritto numero di senatori, chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato non è in numero legale. Appreziate le circostanze, la Presidenza decide di togliere la seduta.

#### **Interrogazioni, annunzio**

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

PROCACCI, *segretario, dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

#### **Ordine del giorno per la seduta di giovedì 16 dicembre 1993**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 16 dicembre, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

1. Discussione delle mozioni nn. 149 e 154 sull'Istituto del commercio estero *(Testi allegati).*

## II. Discussione dei disegni di legge:

1. Deputati BORRA ed altri. - Norme per l'accertamento e la certificazione di morte (1366) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

- CONDORELLI ed altri. - Norme per l'accertamento della morte (421) *(Relazione orale)*.

## III. Votazione finale del disegno di legge:

Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato (1192).

## IV. Discussione dei disegni di legge:

1. Delega al Governo per l'adeguamento della disciplina tributaria del reddito di impresa alle disposizioni contenute nei decreti legislativi 9 aprile 1991, n. 127, e 27 gennaio 1992, n. 87 (1686) *(Voto finale con la presenza del numero legale)*.

2. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 1993, n. 444, recante misure urgenti per l'attuazione del riassetto del settore delle telecomunicazioni (1706) *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*.

3. Conversione in legge del decreto-legge 1º dicembre 1993, n. 487, recante trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero (1699).

- PINNA ed altri. - Disposizioni per la riforma del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (965) *(Relazione orale)*.

## V. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1993, n. 420, recante disposizioni urgenti in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali e degli organi degli altri enti locali, conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso (1579) *(Relazione orale)*.

2. Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 454, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature (1649).

- GIOVANELLI ed altri. - Modifiche alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e nuova disciplina dei limiti e delle sanzioni in materia di inquinamento idrico (1537) *(Relazione orale)*.

## VI. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 1993, n. 465, recante proroga delle disposizioni in materia di sgravi contributivi (1660) (*Relazione orale*).

2. Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 477, recante disposizioni urgenti in materia di ricorsi alla Commissione tributaria centrale e di acconto dell'imposta sul valore aggiunto (1684) (*Relazione orale*).

La seduta è tolta (ore 13,40).

Allegato alla seduta n. 261**Disegni di legge, annunzio di presentazione**

È stato presentato il seguente disegno di legge:

*dal Ministro di grazia e giustizia:*

«Norme recanti modifiche al codice di procedura penale in tema di diritto di difesa» (1716).

In data 14 dicembre 1993 sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

FERRARI Karl, CARLOTTO e DONATO. - «Agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina» (1714);

PINTO. - «Modifica dell'articolo 335 del codice di procedura penale» (1715).

**Disegni di legge, apposizione di nuove firme**

Il senatore Pierani ha dichiarato di apporre la propria firma al disegno di legge n. 1704.

**Disegni di legge, assegnazione**

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

- in sede referente:

*alla 1ª Commissione permanente* (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

MANZINI ed altri. - «Attribuzione di un contributo annuo all'editoria speciale periodica per i non vedenti» (1701), previ pareri della 5ª e della 7ª Commissione;

*alla 2ª Commissione permanente* (Giustizia):

«Proroga dei termini di delega legislativa al Governo per la determinazione della competenza del giudice di pace in materia penale» (1636), previo parere della 1ª Commissione;

*alla 3ª Commissione permanente* (Affari esteri, emigrazione):

«Adesione del Governo della Repubblica italiana al Protocollo annesso al Trattato concernente la neutralità permanente ed il funzionamento del Canale di Panama, firmato a Washington il 7 settembre 1977» (1651), previ pareri della 1ª, della 4ª e della 8ª Commissione;

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Romania sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 6 dicembre 1990» (1666), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª e della 10ª Commissione;

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Santiago del Cile l'8 marzo 1993» (1667), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª e della 10ª Commissione;

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Mongolia sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 15 gennaio 1993» (1693), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª e della 10ª Commissione;

C. 1640-1779-2050-2634-2635-2636-2637-2638. - Deputati BERTEZZOLO ed altri; RUTELLI ed altri; GALANTE ed altri; D'ALEMA ed altri; PATUELLI; BOSSI ed altri; TREMAGLIA ed altri; TASSI. - «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione della politica di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo» (1702) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 4ª, della 5ª, della 6ª, della 10ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

*alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):*

D'AMELIO ed altri. - «Revisione dei prezzi dei farmaci e criteri di valutazione della loro rispondenza scientifica» (1595), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 10ª Commissione.

Il seguente disegno di legge è stato deferito

- in sede referente:

*alla Commissione parlamentare per le riforme istituzionali:*

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Consiglio regionale della Lombardia. - «Modifica di norme costituzionali concernenti l'ordinamento della Repubblica» (1665).

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

- in sede referente:

*alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):*

STEFANELLI ed altri. - «Modifica dell'articolo 89 del codice penale» (1640), previo parere della 1ª Commissione;

*alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):*

CAPPELLI. - «Istituzione della zona franca industriale di Vado Ligure entro il perimetro dell'interporto» (1675), previ pareri della 1ª, della 5ª,

della 8ª, della 10ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee:

*alla 7ª Commissione permanente* (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

STRUFFI ed altri. - «Costituzione del Comitato ed iniziative per il primo centenario del terzo millennio della nascita di Marco Tullio Cicerone (106 a.C. - 1994)» (1641), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 11ª Commissione;

*alla 8ª Commissione permanente* (Lavori pubblici, comunicazioni):

MANZI ed altri. - «Tutela del diritto alla casa per gli anziani, i grandi invalidi e le persone in stato di AIDS conclamato» (1581), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 4ª, della 5ª, della 6ª, della 11ª, della 12ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

*alla 9ª Commissione permanente* (Agricoltura e produzione agroalimentare):

ACQUAVIVA ed altri. - «Modifiche ed integrazioni del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, relativo alla razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi» (1576), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 11ª Commissione;

CARLOTTO ed altri. - «Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernenti la disciplina fiscale della coltivazione e raccolta dei tartufi» (1594), previ pareri della 5ª e della 6ª Commissione;

COPPI. - «Modifica dell'articolo 2, comma 1, e nuovo testo dell'articolo 17 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, relativo alla razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi» (1619), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 11ª Commissione;

*alla 10ª Commissione permanente* (Industria, commercio, turismo):

PIERANI ed altri. - «Nuove norme in materia di igiene e di pubblica sicurezza per le imprese turistico-ricettive» (1674), previ pareri della 1ª, della 12ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

*alla 13ª Commissione permanente* (Territorio, ambiente, beni ambientali):

PERUZZA e ANDREINI. - «Interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari nei centri storici di Venezia, Chioggia, nelle isole della laguna e nei litorali» (1601), previ pareri della 1ª, della 5ª,

della 8ª, della 10ª, della 12ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

### **Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti**

Nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

#### *2ª Commissione permanente (Giustizia):*

«Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica» (1454) *(Approvato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati);*

#### *10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):*

«Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura» (1652) *(Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa, di un disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale della Liguria e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Aliverti ed altri; Strada ed altri; Castagnetti Guglielmo ed altri; Piermartini) (Approvato dalla 10ª Commissione permanente della Camera dei deputati).*

### **Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici**

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Giuseppe Rotilio a presidente dell'Istituto nazionale della nutrizione di Roma (n. 229).

Tale richiesta, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, è stata deferita alla 9ª Commissione permanente.

### **Governo, trasmissione di documenti**

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettere in data 4 e 7 dicembre 1993, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, copia di due ordinanze emesse, rispettivamente, dal Prefetto di Sondrio il 20 novembre 1993 e dal Prefetto di Palermo il 12 novembre 1993.

La documentazione anzidetta sarà trasmessa alla 11ª Commissione permanente.

Il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 13 dicembre 1993, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una nota di segnalazione in



merito all'esigenza di garantire la tutela della concorrenza nel mercato assicurativo anche mediante un adeguato recepimento delle direttive n. 92/49/CEE (terza direttiva assicurazione non vita) e n. 92/96/CEE (terza direttiva assicurazione vita), previsto per il luglio 1994.

Detta documentazione sarà trasmessa alla 1ª e alla 10ª Commissione permanente.

Il Ministro delle finanze, con lettera in data 13 dicembre 1993, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 26 marzo 1990, n. 62, la relazione sullo svolgimento delle lotterie nazionali, relativa all'anno 1992 (*Doc. CVI, n. 2*).

Detto documento sarà inviato alla 6ª Commissione permanente.

### **Governo, richieste di parere su documenti**

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con lettera in data 14 dicembre 1993, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante «Disposizioni correttive del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 sulle forme pensionistiche complementari» (n. 107).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 30 dicembre 1993.

### **Corte dei conti, registrazioni con riserva**

La Corte dei conti, con lettera in data 13 dicembre 1993, ha trasmesso, in osservanza al disposto dell'articolo 26 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, l'elenco delle registrazioni con riserva effettuate nella seconda quindicina del mese di novembre 1993, accompagnato dalle deliberazioni e dagli allegati relativi (*Doc. VI, n. 3*).

Detto documento sarà inviato alla 1ª e alla 8ª Commissione permanente.

### **Interrogazioni, apposizione di nuove firme**

Il senatore Pierani ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-04997, del senatore Pelella.

**Interrogazioni**

**TADDEI.** – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che la stazione sperimentale pelli e cuoio di Napoli, finanziata dallo Stato e dagli imprenditori conciari, dovrebbe fornire risposte rispetto alla innovazione del processo conciario che deve ancora risolvere notevoli problemi ambientali;

che il 4 dicembre 1993, nel corso della cerimonia di inaugurazione della nuova sede della sezione operante a Santa Croce sull'Arno, il direttore dell'Unione nazionale industria conciaria (UNIC), dottor Mercogliano, ha ricordato che è stato presentato un ricorso al TAR del Lazio da parte di oltre 100 concerie italiane contro gli aumenti dei contributi dovuti alla stazione sperimentale per il 1992 e il 1993;

che il direttore dell'UNIC ha affermato, tra l'altro, che la stazione sperimentale così com'è non serve ai conciatori, i quali sarebbero pronti a pagare anche di più per servizi efficienti,

l'interrogante chiede di conoscere:

i dati principali del bilancio 1992 e 1993 della stazione sperimentale pelli e cuoio di Napoli (con riferimento anche alle entrate derivanti dalla contribuzione degli industriali);

il consuntivo della attività della stazione negli ultimi anni con particolare riferimento ai risultati della ricerca ed alle concrete modificazioni apportabili al processo produttivo conciario;

quali indirizzi il Governo abbia dato o intenda dare affinché la stazione sperimentale risponda pienamente agli obiettivi per i quali è istituita e finanziata.

(3-00951)

**MONTINI.** – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro.* – Per conoscere quali siano le ragioni che ad oggi non hanno consentito di provvedere al rinnovo del consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane (Artigiancassa) scaduto sin dal 30 settembre 1991 e pertanto decaduto in base alle norme in materia di disciplina della proroga degli organi amministrativi contenute nei vari decreti-legge reiterati in materia da parte del Governo che peraltro, da parte sua, non rispetta le disposizioni vigenti a carico dei titolari della competenza alla ricostituzione degli organi scaduti.

Si fa presente che tale inspiegabile e grave ritardo nel rinnovo del consiglio di amministrazione dell'Artigiancassa non consente a quest'ultima di provvedere agli adempimenti previsti dalla legge n. 489 del 26 novembre 1993 per la trasformazione in società per azioni dell'Artigiancassa.

(3-00952)

**FORCIERI, LUONGO, LORETO, PELELLA, PAGANO.** – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio sia stato informato dal Sottosegretario responsabile della protezione civile dei risultati delle audizioni promosse nell'ambito della istruttoria relativa al disegno di legge

n. 1164 («legge quadro per la protezione civile») del senatore Golfari ed altri, dalle quali sono risultati:

l'inadeguatezza del sistema nazionale, aereo ed elicotteristico, per la riduzione degli incendi boschivi;

la sostanziale convenienza per l'Italia di dotarsi di un altro mezzo aereo, più avanzato e moderno di quello in versione Canadair, adottato in passato dal nostro paese (ora chiaramente obsoleto anche nella sua nuova versione);

la necessità di accrescere gli effetti di intervento dall'aria mediante elicotteri dotati di capacità, equivalenti se non superiori a quelle di dispersione di acqua o di ritardanti esibite dai velivoli ora in dotazione;

ove le suddette valutazioni siano state portate a conoscenza del Governo, se si giudichi opportuno – prima di investire le risorse disponibili con il relativo decreto-legge di recente conversione – informare il Parlamento in merito alla volontà del Governo di ottimizzare i sistemi antincendi boschivi, sostenere l'impegno innovativo dell'industria nazionale nell'aggiornamento dei mezzi aerei dedicati alla riduzione degli incendi, tutelare i livelli di occupazione, sia di Alenia segmento aeronautico, sia di Agusta, duramente provati dalla crisi della industria degli armamenti e sostanzialmente privati di ogni concreto sostegno della politica nazionale di conversione e di diversificazione.

(3-00953)

STEFANELLI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso che è stata diffusa, e rilanciata da organi di stampa, la notizia della soppressione della sede e delle competenze degli uffici del registro e delle imposte dirette di Sessa Aurunca (Caserta), in quanto, nello schema di riordino del Ministero delle finanze, tali uffici dovrebbero essere trasferiti a Teano, attualmente sede di un ufficio delle imposte dirette;

visto che tali decisioni sarebbero assunte in attuazione della legge n. 358 del 29 ottobre 1991, il cui articolo 7, comma 11, testualmente recita: «il numero, le dimensioni e la competenza territoriale degli uffici di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 10 sono determinati con i regolamenti di cui all'articolo 12, tenendo conto del tipo e del numero dei contribuenti e degli utenti, del gettito dei tributi amministrati e dei volumi di lavoro, del tipo di insediamenti economico-produttivi, nonché della consistenza demografica, dell'importanza di strutture sociali e amministrative esistenti, della facilità delle comunicazioni ed, in ogni caso, della maggior possibile aderenza alle esigenze locali»;

considerato:

che tale ipotesi ha determinato fermento e vivo malcontento, manifestatosi anche attraverso prese di posizione degli organi istituzionali rappresentativi, nelle popolazioni dei comuni che costituiscono la circoscrizione di competenza degli uffici finanziari di Sessa Aurunca (Mondragone, Carinola, Cellole, Roccamonfina, Francolise, Conca Campania, Maragano Appio, Tora e Piccilli, Galluccio, Falciano del

Massico, eccetera), territorio che conta 120.000 residenti, per le ragioni qui sinteticamente indicate:

1) tale trasferimento verrebbe a gravare negativamente su un'area attualmente bacino di una molteplicità di insediamenti produttivi, numerose piccole imprese e aziende di dimensioni maggiori per un totale di 1.300 addetti, nella cui attività una voce non trascurabile è costituita dalla accessibilità e dalla efficienza degli uffici erariali;

2) per tutti gli utenti residenti nei comuni interessati si risolverebbe in gravi disagi di accesso agli uffici presso la nuova sede di Teano per la mancanza di servizi pubblici di collegamento tra i centri compresi nel territorio di Sessa e quelli del comprensorio di Teano e per lo stato delle linee di comunicazione, mentre la situazione è positiva per quanto riguarda i collegamenti tra Sessa e i comuni del circondario;

che il comune di Sessa Aurunca, peraltro, è già riconosciuto capofila per la USL ed è sede di pretura, sede centrale dell'Enel, sede del comando di brigata della Guardia di finanza, sede di compagnia dei carabinieri, sede del Consorzio aurunco di bonifica, del consorzio agrario, della Coldiretti, dell'ACI, sede centrale della Banca massicana nonché, prossimamente, sede territoriale dell'INPS;

che il carico di lavoro dell'ufficio delle imposte dirette di Sessa Aurunca, relativamente all'anno in corso, è di gran lunga superiore a quello svolto dall'ufficio di Teano (27.432 pratiche oltre quelle relative alle ispezioni ed ai ricorsi a Sessa mentre l'ufficio di Teano ha svolto un carico di 15.344 pratiche oltre all'espletamento di altri incombenti);

che analogamente anche l'ufficio del registro presenta un carico di lavoro rilevante sia sotto l'aspetto quantitativo che qualitativo;

che entrambi gli uffici finanziari in questione utilizzano attualmente strutture e risorse che, seppur adeguabili per il futuro, consentono comunque già oggi lo svolgimento di un ordinato ed efficiente servizio;

tenuto conto:

che disagi altrettanto gravi, per le stesse evidenti ragioni, verrebbero a pesare sulle popolazioni nei comuni costituenti il comprensorio di Teano nel caso di soppressione dell'ufficio delle imposte dirette di Teano;

che il territorio di competenza degli uffici dei due comuni predetti è infatti suddiviso in numerosi centri ubicati a notevole distanza;

che la soppressione di una delle sedi predette verrebbe a raddoppiare tali distanze con le immaginabili difficoltà di collegamento e chiaramente determinerebbe maggiori spese di esercizio per l'erario (rimborsi spese e diarie ai funzionari addetti al controllo),

l'interrogante chiede di sapere se le notizie trapelate corrispondano effettivamente alle intenzioni del Ministro e se, in tal caso, alla luce delle considerazioni svolte che dimostrano ampiamente e obiettivamente il gran numero di svantaggi che ne deriverebbero per i cittadini oltre al fatto che l'inversione delle competenze degli uffici di Sessa e Teano non sarebbe risolutivo dei problemi relativi alle spese di gestione, non ritenga di riconsiderare le sue decisioni al fine di sospenderle.

(3-00954)

PROCACCI, ROCCHI, BONIVER, BONO PARRINO, CHIARANTE, GUALTIERI, RASTRELLI, ROVEDA, SALVATO, SAPORITO, SCHEDA, SIGNORELLI, SPERONI, RIZ, COMPAGNA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.*

– Premesso:

che in data 13 ottobre 1993 con proprio ordine del giorno la Camera dei deputati ha dato mandato agli uffici di Presidenza di sollecitare l'attuazione da parte della RAI della rete radiofonica dedicata alla trasmissione dei lavori parlamentari, nonché di promuovere da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni la stipula di convenzioni con emittenti radiofoniche, a partire da Radio radicale, per assicurare, in via transitoria, la continuità di detto servizio;

che a seguito della decisione di analogo contenuto adottata dal Consiglio di Presidenza del Senato, i Presidenti delle due Camere, il 19 novembre 1993, hanno trasmesso al Ministro delle poste la richiesta di dare attuazione a quanto previsto dai due ordini del giorno citati;

che inoltre, nel corso della recente audizione in Commissione parlamentare di vigilanza, il 4 novembre 1993, il presidente della RAI ha ufficialmente confermato l'attuale impossibilità da parte della concessionaria di realizzare quanto necessario a garantire detto servizio;

constatato che la programmazione ordinaria ed istituzionale di Radio radicale – compresa la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari – è stata interrotta a partire dal 28 ottobre 1993 per denunciare la persistente e sempre più grave mancanza di regole che tutelino ed organizzino la radiofonica italiana, mancanza che rende impossibile la vita delle imprese secondo leggi di mercato, oltre che per la specifica impossibilità – connessa a queste ragioni – di Radio radicale di continuare nella sua opera ultradecennale di fornire un servizio pubblico di informazione sulla vita politica, parlamentare ed istituzionale del paese,

gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti anche di carattere straordinario ed immediato si intenda assumere allo scopo di assicurare la ripresa della trasmissione da parte di Radio radicale, a partire dal dibattito sulla legge finanziaria e sul bilancio dello Stato.

(3-00955)

VENTRE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno, con la delega per il coordinamento della protezione civile.* –

Premesso:

che l'interrogante in data 8 gennaio 1992 presentò al Ministro per il coordinamento della protezione civile l'interrogazione parlamentare 3-01771 che di seguito si riporta:

«Premesso:

che, nel corso dei lavori dell'acquedotto denominato della Campania occidentale, le vistose captazioni di acqua nel comune di Pontelatone in provincia di Caserta causarono l'abbassamento della falda idrica e generarono serie e fondate preoccupazioni nelle popolazioni interessate, le cui risorse sono principalmente quelle connesse all'agricoltura;

che, se era giusto fornire l'acqua alle popolazioni di Napoli e di altri comuni del napoletano, era doveroso non arrecare danni gravi alle laboriose popolazioni del comune di Pontelatone e degli altri comuni del comprensorio;

che il senso civico e di responsabilità delle medesime non stava a significare supina acquiescenza a quanto veniva commesso a loro nocumento, sicchè per sedarne gli animi e per arrecare ristoro a quei danni fu disposto, anche a seguito di iniziative parlamentari dell'interrogante:

a) di costruire un acquedotto rurale nella zona;

b) di trasformare in ponte viario il ponte in tubi che in quel territorio avrebbe attraversato il fiume Volturno;

che i lavori dell'acquedotto rurale sono stati effettuati e sono in via di ultimazione e il ponte viario è stato costruito;

che per l'acquedotto occorre effettuare una modesta variante al fine di consentire l'estensione del beneficio ad altri contadini che ne hanno fatto richiesta, mentre per il ponte occorre costruire il raccordo con le due strade che viene a collegare; si tenga presente a tal proposito che non vi sono spese per espropriazioni essendo i terreni interessati alla costruzione della strada già espropriati;

che il completamento di queste due opere riporterà serenità nell'ambiente evitando recrudescenze della sopita animosità,

l'interrogante chiede di conoscere quali urgenti iniziative si intenda adottare affinché le opere di cui sopra (acquedotto rurale e ponte sul Volturno) siano portate a compimento con sollecitudine»;

che non solo i lavori per il ponte sul Volturno di cui alla interrogazione non sono stati ultimati ma che alla medesima non è stata data nemmeno risposta, forse a causa dello scioglimento anticipato delle Camere che si ebbe nel 1992;

che l'animosità delle popolazioni interessate, specie di quelle residenti nei comuni di Pontelatone, Formicola, Castel di Sasso e Liberi, sopita in presenza delle opere intraprese, è via via ripresa a causa della sospensione dei lavori di ultimazione del ponte sul Volturno, a rendere agibile il quale occorre soltanto effettuare il raccordo stradale;

che queste laboriose popolazioni restano sconcertate dinanzi alla violazione di un impegno assunto dalle pubbliche autorità al massimo livello istituzionale, il cui concreto comportamento si configura come un inganno a loro danno;

che non si può all'infinito protrarre l'esecuzione delle opere senza esasperare quella sfiducia che la sospensione dei lavori ha determinato;

che la risposta chiara ed eloquentissima dell'impegno dello Stato per ristorare queste popolazioni (ove ve ne fosse bisogno) è data dal fatto che l'attraversamento del Volturno inizialmente progettato sott'acqua fu, a seguito delle manifestazioni di protesta, modificato in attraversamento aereo mediante il ponte *de quo*,

si chiede di sapere quali urgenti provvedimenti si intenda concretamente adottare per onorare un impegno dello Stato, completando un'opera che, diversamente, resta uno stimolo alla rabbia e alla protesta, oltre che alla derisione che generano le opere incompiute.

(3-00956)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

CANNARIATO. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso: che il giorno 13 dicembre 1993 a Palermo, intorno alle ore 15, più di 200 studenti hanno occupato piazza Croci – zona cruciale per la circolazione della città – paralizzando il traffico per tutto il pomeriggio;

che i ragazzi, questa volta, per bloccare la «riforma Jervolino», constatando forse gli scarsi risultati ottenuti finora con occupazioni scolastiche e cortei, hanno deciso per il blocco stradale;

che intorno alle ore 16 sul posto sono arrivate le prime auto dei vigili urbani, della polizia e dei carabinieri; poi è stata la volta del vicequestore Finazzo che ha tentato di raggiungere una trattativa con gli studenti, invitandoli a non commettere illegalità e a liberare subito la piazza;

che dopo un'ora c'è stato un ultimo avvertimento, quindi la decisione delle forze dell'ordine di sgomberare; due ragazzi sono stati prelevati di peso e portati sulle volanti, altri due leggermente contusi,

l'interrogante chiede di sapere quale valutazione dia il Ministro in indirizzo dell'accaduto e quali provvedimenti intenda adottare al fine di evitare che si verifichino in seguito episodi del genere.

(4-05006)

BOFFARDI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Considerato il permanere della crisi dell'OMSAV spa di Savona e delle conseguenti gravi difficoltà per decine e decine di lavoratori e delle loro famiglie, si chiede di sapere se non si ritenga urgente un incontro dell'IRI con la rappresentanza dei lavoratori e dell'azienda e, in tale occasione, se non si ritenga opportuno che l'IRI stesso faccia chiarezza su come intende onorare gli impegni assunti nel 1990 di fronte all'azienda e alle istituzioni cittadine.

(4-05007)

CAPPELLI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – L'interrogante chiede di sapere:

per quale motivo non si sia attribuita precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze nonchè nel conferimento di nomine a ruolo ai docenti già inseriti nelle graduatorie per soli titoli di cui ai decreti ministeriali 12 luglio 1989 e 22 giugno 1990;

per quale motivo si sia unificato il tipo di precedenza – B – conferendolo a tutti i docenti inseriti sia nelle graduatorie per soli titoli che in quelle provinciali, indipendentemente dalla anzianità di servizio nello stato e dall'anno di acquisizione dell'abilitazione all'insegnamento e dal numero delle abilitazioni conseguite;

per quale motivo si sia in tal modo stravolto l'ordine delle graduatorie provinciali, nonostante la loro attuale validità, aggiornando altresì le precedenze ma con il punteggio dei servizi;

per quale motivo ai docenti in possesso di laurea ed abilitazione all'insegnamento – con particolare riguardo alle lingue straniere – sia nelle scuole secondarie di primo grado che nelle scuole secondarie di

secondo grado non si permetta l'accesso alle graduatorie per il conferimento di supplenze e ruoli nella scuola elementare, considerata la mancata applicazione in un numero considerevole di circoli didattici dei nuovi programmi che prevedono, tra l'altro, lo studio della lingua straniera a partire dal secondo ciclo, a causa della carenza di insegnanti elementari abilitati allo scopo.

(4-05008)

CAPPELLI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che per l'identificazione delle zone idonee ai fini penitenziari è stata individuata la località Giovo Ligure, sita in comune di Pontinvrea (Savona);

che in particolare sarebbe stato identificato l'immobile già denominato «Casa Gavotti» e l'area pertinente, censiti al nuovo catasto terreni mappale n. 259 e parte del mappale «C» del foglio n. 15;

che trattasi di costruzione da tempo abbandonata ed in completo degrado, che l'ente comunità montana del Giovo (Savona) intenderebbe adibire a rifugio escursionistico, con progetto già finanziato dalla regione Liguria con fondi CEE,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda riservare alla costruzione dell'istituto di pena l'area adiacente alla strada statale n. 542 di Pontinvrea, lasciando l'edificio Casa Gavotti alle finalità dell'ente comunità montana del Giovo.

(4-05009)

PAGLIARINI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - Premesso:

che la società ACNA-Chimica organica spa di Cengio, sita in provincia di Savona, nel triennio 1990-1992 ha occupato in media circa 650 dipendenti e che nei tre anni in esame questa società:

ha perso complessivamente 391.151 milioni (602 milioni per dipendente) come risulta dai bilanci civilistici certificati dalla società di revisione Price Waterhouse e dalla società di revisione Deloitte & Touche ed approvati dall'assemblea dei soci;

ha ricevuto dall'azionista, e quindi in definitiva dallo Stato, «capitale fresco» per 193.637 milioni (298 milioni per dipendente) per coprire parzialmente le perdite;

che inoltre il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo per l'anno 1992 che risulta dal capitolo 7081 del Ministero del bilancio ammonta complessivamente a 63 miliardi per tutto il Piemonte ed a 31 miliardi per tutta la Liguria e che tali stanziamenti, ammontanti complessivamente a 94 miliardi, sono inferiori alla spesa sostenuta dall'ACNA per nuovi impianti, macchinari ed immobili industriali nel corso del solo anno 1992 (94.804 milioni),

si chiede di conoscere:

i dettagli della strategia di sviluppo industriale, di sviluppo dell'occupazione e di ritorno dell'investimento in base ai quali, si augura l'interrogante, è stata presa consapevolmente la decisione di investire nell'ACNA denari freschi pubblici per 194 miliardi;



se a giudizio del Presidente del Consiglio e dei Ministri in indirizzo l'incredibile perdita di 391 miliardi in tre anni sia imputabile alla struttura dell'azienda ed alla mancanza di competitività dei suoi prodotti ovvero ai seguenti diversi motivi:

a) alle interruzioni del processo produttivo ed alla conseguente impossibilità di recuperare economicamente il costo degli ammortamenti;

b) alla mancanza di una chiara strategia da parte dell'azionista pubblico dell'ACNA e del Governo;

se non ritengano che gli stessi 194 miliardi non avrebbero potuto essere investiti più proficuamente nella zona di Cengio, sia nella stessa ACNA sia in altre iniziative, tutelando l'occupazione esistente e generando anche un numero molto significativo di nuovi posti di lavoro.

(4-05010)

MOLINARI. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che la regimentazione di un corso d'acqua non può puntare esclusivamente né prevalentemente sull'aspetto idraulico e che altrettanto importanti sono gli aspetti geologici, per le possibili modificazioni del trasporto solido da monte a valle, e quelli biologici, per le alterazioni degli *habitat* degli organismi viventi;

che i lavori di sistemazione idrogeologica del bacino del Maè nella valle del Zoldo destano non poche perplessità; infatti è per lo meno discutibile la soluzione adottata, che cioè si siano scelti per l'arginatura alti muraglioni gravati da un impatto ambientale assai negativo, e c'è in molti la convinzione che l'efficienza idraulica delle opere da realizzare avrebbe dovuto prevedere soluzioni più rispettose dell'ambiente;

che, a parte il pesantissimo effetto di rottura del paesaggio montano, le muraglie che recintano il Maè isolano il fiume dall'ambiente circostante, lo rendono inaccessibile ad animali piccoli e grandi e sono state realizzate con una pendenza (praticamente verticali) tale da poter costituire un pericolo anche per gli abitanti che si avvicinassero al corso d'acqua;

che in località Forno il Maè è stato costretto per un lungo tratto all'interno di alti e ripidi muraglioni ed il suo percorso è stato vistosamente reso rettilineo eliminando ogni asperità naturale;

che, nelle considerazioni sulle scelte fatte per questi lavori, ultima, ma non meno importante, è quella che riguarda la vita del fiume che è – a sua volta – importante principio per altre forme di vita, ed è ragionevolmente possibile solo lì dove la corrente rallenta, mentre è massimamente ostacolata da una concezione esclusivamente di ingegneria idraulica, quale si è manifestata nella realizzazione del progetto Maè, quella cioè del fiume considerato solo come mezzo di trasporto dell'acqua dal monte al piano, negando al fiume autonomia ed importanza; ci si chiede quale grado di capacità autodepurante – di vitalità insomma – potrà conservare il Maè dopo questo trattamento intensivo e quale rapporto potrà esservi fra le acque laterali e l'ambiente circostante;

che l'intero progetto sembra pensato apposta per dare la possibilità di spendere una determinata somma di denaro, anziché

finalizzare la spesa soprattutto alla ricerca di certi canoni di sicurezza e di tutela ambientale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda verificare la legittimità delle procedure seguite per scegliere il tipo di lavori da eseguire e per assegnare gli appalti;

se, visto che nel progetto originario una buona parte di milioni era stata riservata alla ricostruzione della vegetazione lungo gli argini, non intenda vigilare perchè questi fondi vengano correttamente utilizzati.

(4-05011)

**GIOLLO.** – *Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che la sezione circoscrizionale di Rovigo, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge n. 407 del 1990, dell'articolo 5 della legge n. 421 del 1991 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 1991, il tutto correlato all'articolo 16 della legge n. 56 del 1987, ha comunicato il nominativo di Lauro Calzavarini quale lavoratore da avviare a selezione presso il comune di San Martino di Venezie (Rovigo), per la copertura di un posto di operatore scolastico, terzo livello;

che in data 13 maggio 1993 il signor Calzavarini ha effettuato le previste prove di selezione, tese a verificare l'idoneità del candidato a ricoprire il relativo ruolo;

che le prove sono consistite in due verifiche, una pratica (pulizia e riordino di un'aula e dei servizi igienici) e l'altra attitudinale (tre test):

come si puliscono i vetri;

come si puliscono i servizi igienici;

come si custodiscono gli alunni ed eventuali responsabilità;

che le prove hanno dato, a giudizio degli esaminatori, esito negativo, «non avendo dimostrato il candidato specifica conoscenza dei materiali da usare per la pulizia dell'aula» (verbale n. 3 del 13 maggio 1993, atti concorsuali comune di San Martino);

che lo stesso esito sembrerebbe essere risultato dalle prove effettuate da ulteriori sei candidati;

che il posto risulterebbe ancora vacante,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo ritengano che la commissione giudicatrice – composta da uno stradino, da un impiegato e dal segretario comunale dell'ente interessato – sia stata e sia ancora in possesso della elevata professionalità e della profonda competenza che sicuramente necessitano per poter valutare scientemente le caratteristiche attitudinali, nonchè l'empiria e la perizia tipica delle funzioni che permeano il ruolo dell'operatore scolastico modello, capace cioè di valutare e discernere quei requisiti, soggettivi ed oggettivi, necessari a garantire l'interesse pubblico nella scelta dei soggetti più idonei all'espletamento delle funzioni nella pubblica amministrazione (Corte costituzionale, sentenze nn. 487 del 1991, 187 e 161 del 1990);

se valutino paradossali le decisioni della commissione, atteso che l'euristica di questo ente ci testimonia l'invalsa consuetudine di

dichiarare idonei tutti quei candidati (centinaia) che partecipavano a concorsi pubblici per la copertura di posti di operatore scolastico quando si doveva nominare un vincitore (che parrebbe sempre «residente *in loco*») fra tanti (è appena il caso rammentare che lo spirito pervasivo dell'articolo 16 della legge n. 56 del 1987 era ed è complessivamente orientato a favorire con il ricorso alle liste speciali presso gli uffici del lavoro una scelta congrua e non discrezionale, che certi profili di modesto contenuto professionale senza dubbio non garantivano e non garantiscono);

se, atteso che il Calzavarini ha lavorato per circa venti anni presso la Puccinelli spa, industria alimentare, come responsabile dell'ufficio acquisti di materiali per manutenzione industriale, nonché come responsabile della gestione del magazzino scorte e ricambi meccanici, elettrici e idraulici, verificato che dalle ultime visite e analisi mediche a cui il medesimo si è sottoposto non sarebbero state rilevate propensioni o sindromi di arteriosclerosi senile precoce o di qualsivoglia altra forma morbosa e/o patologica inficianti le sue capacità intellettive, ritengano credibile che tale soggetto, in possesso fra l'altro di diploma di «tecnico meccanico», non abbia saputo distinguere fra una scopa ed uno straccio, tra una scopa ed una bottiglia di detersivo preconfezionata o tra uno straccio ed una bottiglia, come indurrebbero a pensare le motivazioni addotte, nel merito, dalla commissione per significare l'esito negativo delle prove;

se non dubitino della legittimità costituzionale della norma regolamentare - la quale prevede che la commissione giudicatrice delle selezioni *ex* articolo 16 della legge n. 56 del 1987 sia costituita da due dipendenti e dal segretario comunale dell'ente medesimo - sotto tre distinti profili:

a) per violazione degli articoli 3 e 39 (*rectius*: 97) della Costituzione, dal momento che la composizione della commissione giudicatrice sarebbe esclusivamente improntata a logiche di rappresentanza burocratica e di interesse, senza alcuna considerazione dell'esigenza di assicurare uno *standard* accettabile di competenze tecniche;

b) per violazione degli articoli 97 e 98 della Costituzione, per il fatto che la composizione della stessa commissione, non assicurando una posizione di terzietà dei suoi componenti nei confronti dei candidati e dell'amministrazione comunale procedente, contrasterebbe con il principio di imparzialità e di buon andamento degli uffici amministrativi, nonché con quello relativo alla destinazione dei pubblici dipendenti al servizio esclusivo della nazione;

c) per violazione del principio di ragionevolezza, essendo comunque la commissione nell'impossibilità di ben funzionare, nel senso che essa è «costretta» a violare il principio della perfezione del collegio o, alternativamente, a disattendere le regole sull'astensione dei membri della commissione che incorrano in situazioni di incompatibilità (sentenza della Corte costituzionale 11 giugno-23 luglio 1993, n. 333; ordinanza del Consiglio di Stato 10 dicembre 1991, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 1992, prima serie speciale).

In particolare è evidente che la presenza di due dipendenti comunali e del segretario generale dell'ente è fonte di incongruenze in riferimento al valore di imparzialità amministrativa; innanzitutto, poichè, come ha rilevato la Corte costituzionale con sentenza n. 453 del

1990, è necessario che gli esperti chiamati a far parte della commissione giudicatrice siano competenti rispetto alle materie oggetto delle prove concorsuali, ne consegue che con il tipo di nomina contestato non è garantita un'adeguata valutazione del profilo professionale in questione. In secondo luogo i dipendenti (stradino e impiegato nel caso specifico) del medesimo ente sono per definizione espressione di interessi non riconducibili a valori di carattere neutrale e distaccato e, sempre come dipendenti, gerarchicamente subordinati al segretario generale.

In altri termini: «...riferito al concorso pubblico, il principio stabilito dall'articolo 97 della Costituzione ha un duplice significato: uno "negativo" e uno "positivo". Sotto il primo profilo, esso garantisce che l'esame del merito sia indipendente da ogni considerazione connessa a orientamenti politici o a particolari condizioni personali e sociali; sotto il profilo "positivo", invece, esso comporta l'adozione di un metodo, di cautele e di regole attinenti alla formazione delle commissioni giudicatrici tali da assicurare il perseguimento del solo interesse connesso alla scelta delle persone più meritevoli e più idonee all'esercizio della funzione pubblica considerata» (sentenza della Corte costituzionale n. 333 del 1993). Ebbene, sotto l'uno e l'altro profilo, la disposizione che per le prove selettive sopra menzionate determina la formazione della commissione giudicatrice presenta incongruenze tali che non può non essere riconosciuta contrastante con il principio costituzionale di imparzialità dall'azione amministrativa.

È evidente che siffatta posizione non può essere ritenuta una sufficiente garanzia rispetto al principio dell'imparzialità amministrativa, considerato come assenza di possibilità di ingerenza di parte nello svolgimento dei concorsi (sentenze della Corte costituzionale nn. 330, 332 e 333 del giugno 1993).

Infine, alla luce di quanto sopra esposto, si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno avviare un'indagine per accertare se l'operato e la composizione della commissione esaminatrice rientrino nella liceità, nella legittimità e nella legalità ed, in caso confermativo delle violazioni denunciate, quali provvedimenti intendano adottare.

(4-05012)

LONDEI. - *Al Ministro di grazia e giustizia e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* - Premesso:

che in questi giorni in tutte le regioni italiane gli affiliati alle logge massoniche fanno circolare un parere espresso dall'Avvocatura dello Stato di Cagliari in merito al fatto che la «massoneria» si deve escludere che possa qualificarsi come associazione «segreta»;

che il citato parere, a dir poco scandaloso, è il seguente:

#### «1.1 MASSONERIA: PARERE AVVOCATURA STATO SU MOZIONE ASSEMBLEA

- Cagliari, 2 nov - Il Consiglio regionale, dopo l'approvazione il 5 maggio scorso della Mozione "Sulla necessità di trasparenza circa l'appartenenza ad associazioni che svolgono attività di carattere

politico, culturale, assistenziale o di promozione economica e l'eventuale affiliazione alla massoneria", ha chiesto all'Avvocatura dello Stato un parere sulla legittimità della richiesta contenuta nel documento dell'Assemblea. Il 9 settembre scorso, l'Avvocatura dello Stato ha formulato un dettagliato parere che pubblichiamo integralmente.

## 1.2 IL TESTO IN CINQUE PUNTI

In risposta al quesito formulato con la nota sopra distinta, relativa all'oggetto, questa Avvocatura ritiene non aderente ai principi generali dell'ordinamento giuridico – in primo luogo a quelli sanciti dalla Costituzione a garanzia dei diritti della persona – richiedere ai dirigenti ed ai funzionari dell'Assemblea regionale una dichiarazione attestante l'iscrizione ad associazioni che svolgono attività di carattere politico, culturale, assistenziale o di promozione economica e attestante altresì l'eventuale affiliazione alla massoneria di qualsiasi osservanza, comprese le logge riservate.

La richiesta, invero, non appare giuridicamente corretta sotto molteplici profili anche alla luce delle vigenti norme sul pubblico impiego.

## 1.3 RICHIESTA NON CONSONA A NORME COSTITUZIONALI

1) La richiesta non è consona alle norme costituzionali di cui agli articoli 2 e 3 ed in particolare all'articolo 18, che prevede il "diritto dei cittadini di associarsi liberamente senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale". Sono vietate, com'è noto, soltanto "le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni a carattere militare".

2) In aderenza al richiamato principio, proprio nella materia del rapporto di lavoro in genere (articolo 8 L. n. 300/1970) deve considerarsi il divieto.... "di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore".

Questa ed altre norme, benchè dettate nell'ambito di rapporti privatistici, sono applicabili (per espressa disposizione dell'articolo 37 L. n. 300/70) anche ai rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti da enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica, come pure a quelli di altri enti pubblici (quindi Stato, Regioni, Comuni, eccetera) salvo che la materia sia diversamente regolata da norme speciali (il che è da escludersi nel caso in esame).

3) Con l'abrogazione dell'articolo 212 del testo unico pubblica sicurezza, relativo al divieto ai pubblici dipendenti di appartenere ad associazioni segrete, pena la destituzione o il licenziamento, la legge n. 17 del 1982 ha inteso disciplinare la materia, in attuazione e in conformità al citato articolo 18 della Costituzione, ribadendo in primo luogo il divieto di associazioni segrete, le cui attività possano interferire sull'esercizio di funzioni di organi costituzionali o amministrativi e di servizi pubblici essenziali.

Devesi peraltro porre nel dovuto rilievo che "segretezza" non va confusa con "riservatezza", la quale anzi è garantita, sempre a tutela della personalità individuale, in ordine a fatti di natura meramente privata che non presentino per i terzi riflessi e conseguenze socialmente apprezzabili.

In tal senso va intesa anche la mancanza di un obbligo di pubblicità: basterebbe in proposito l'esempio, assai diffuso nella pratica, delle c.d. associazioni "di fatto" prive di qualsiasi illiceità, o di ogni altra forma di diffusione della propria immagine o attività che esse svolgono.

Tale principio è valido quindi anche sotto il profilo del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero (articolo 21), nonché - "*a contrariis*" - la volontà di non manifestarlo.

#### 1.4 NON È ASSOCIAZIONE SEGRETA

4) Sulla base di queste premesse generali, si deve escludere che la "massoneria" possa qualificarsi come associazione "segreta". Il fatto stesso che ne siano note le sedi - con relative targhe ben visibili al pubblico - ove gli affiliati si riuniscono e i cui elenchi nominativi si ha possibilità di consultare per serie e motivate esigenze; il fatto che siano ben note - anche attraverso pubblicazioni ufficiali - le sue finalità sociali e umanitarie, apprezzabili sul piano teorico, ancorchè se ne possano non condividere le manifestazioni (per divergenze di opinioni e di gusti personali) che peraltro impongono pur sempre il dovere di tolleranza e di rispetto: sono questi elementi a carattere obiettivo che inducono a ritenere la "massoneria" al di fuori di ogni schema di illiceità (in tal senso si sono espresse com'è risaputo, anche pronunce in sede giudiziaria) o di immoralità o comunque riprovevole sotto altri profili.

L'essersi verificati casi in cui taluni affiliati a logge massoniche si sono avvalsi, per confondersi e mascherarsi al riparo della riservatezza che caratterizza l'appartenere a questa associazione (non segreta, peraltro, come già sottolineato) per conseguire finalità diverse da quelle ufficiali, anzi contrarie o addirittura illecite, non può portare a una generalizzazione del fenomeno ed accogliere, così, tesi in contrasto con i principi richiamati, con conseguenze inique e aberranti.

5) Nè è pertinente invocare e porre a giustificazione della richiesta nei confronti dei dirigenti e funzionari la cosiddetta "trasparenza": questa, come è noto, attiene alle modalità dell'azione amministrativa, le quali possono o devono essere conosciute dagli amministratori; azione che si esplica attraverso la condotta delle persone fisiche, che attraverso il rapporto organico esprimono la volontà della P.A. e per essa abbiano motivato interesse possono venire a conoscenza di atti o documenti degli uffici pubblici. Ma la c.d. «trasparenza» nulla ha a che vedere (anzi ne è del tutto estranea e fuori luogo) con le qualità personali e con le vicende private dei singoli dipendenti dei pubblici uffici. Essi hanno il pieno diritto - con esclusione di interferenze di qualsiasi genere - di esprimere o non esprimere le proprie opinioni, professare ideologie, iscriversi ad associazioni a carattere culturale, artistico, sportivo, ecc., senza doverle necessariamente manifestare all'esterno, spontaneamente o su richiesta, nè far conoscere la propria condotta a chicchessia.

6) Per le suesposte ragioni, ben potrebbero dirigenti o funzionari, non ossequienti alla gerarchia, opporre netto rifiuto (motivato oppure no, magari con un secco diniego) alla richiesta in argomento, consapevoli della piena legittimità del loro rifiuto non soggetto a sanzioni di sorta.

Se quanto finora esposto vale sotto lo stretto profilo giuridico, sotto quello della mera opportunità e convenienza la richiesta potrebbe dar luogo a intuibili delicate situazioni che sarebbe sempre meglio evitare; senza considerare che una tal iniziativa non sarebbe verosimilmente seguita da altri Organismi o enti pubblici, così creando una sorta di discriminazione fra dipendenti di altre amministrazioni ove non condividessero l'iniziativa stessa»;

che tale parere è in netto contrasto con recenti prese di posizione dei Ministri per la funzione pubblica e di grazia e giustizia,

l'interrogante chiede di sapere l'opinione dei due Ministri in merito.

(4-05013)

CAPPELLI. - *Ai Ministri del tesoro e dei lavori pubblici.* - Premesso:

che con l'applicazione dell'articolo 18 della legge n. 179 del 1992 i soci delle cooperative a proprietà indivisa che fruiscono di interessi fortemente agevolati su mutui che stanno ammortizzando perderebbero questi privilegi e passerebbero a sostenere oneri di interessi superiori come già sta succedendo per i soci di cooperative individuali;

che perdendo il maggior contributo e dovendolo restituire allo Stato, anche se ridotto del 50 per cento, questo fatto per le casse dello Stato stesso rappresenterebbe una ragguardevole entrata;

che il Comitato di edilizia residenziale, non facendo pressioni per accelerare i tempi, favorisce quelle cooperative che, avendo tempi ravvicinati per l'estinzione del mutuo, cercano di rimanere invariate sino all'esaurimento del rapporto mutuante per poi dividersi il patrimonio, evitando in tal senso di sostenere interessi superiori e di restituire il 15 per cento di mutuo in più nei confronti della divisa,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si intenda intervenire affinché siano commissariate le cooperative i cui consiglieri di amministrazione non sono stati capaci di realizzare le aspirazioni dei soci e affinché agli stessi consiglieri sia impedito di svolgere la propria attività in altre cooperative;

se non si intenda altresì accertare se lo Stato abbia subito gravi danni dal ritardo voluto e, in caso affermativo, se non si ritenga debbano essere perseguiti i diretti responsabili.

(4-05014)

DE PAOLI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che l'azienda OMAP di Brescia, produttrice di pompe e valvole e che vanta tra i clienti la Mercedes e la Deutz, risulta picchettata ai cancelli dagli operai dal 17 settembre 1993;

che la OMAP non ha tenuto fede all'accordo siglato che prevedeva la corresponsione rateale degli arretrati ai lavoratori corrispondenti a circa 10 milioni *pro capite* ed ha disertato l'incontro programmato con le banche;

che la OMAP ha, allo stato attuale, alle proprie dipendenze 260 lavoratori ed un portafoglio ordini di 20 miliardi;

che 150 lavoratori hanno depositato in tribunale l'istanza di fallimento e di sequestro dei beni aziendali;

che il giorno 2 dicembre 1993 ci sono stati incidenti tra gli stessi lavoratori all'ingresso dell'azienda e circa 60 lavoratori hanno forzato il picchettaggio per riprendere il lavoro,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno convocare con urgenza al Ministero del lavoro le parti interessate alla vicenda (azienda, banche creditrici, organizzazioni sindacali, delegati dei lavoratori) per affrontare il problema occupazionale e retributivo dei lavoratori stessi.

(4-05015)

LUONGO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente e della sanità.* - Premesso:

che nei giorni scorsi nella parte orientale della città di Napoli alcune decine di cittadini hanno manifestato sintomi di asfissia tanto da dover ricorrere ad interventi di pronto soccorso in ospedale;

che il fenomeno si è ripetuto per più giorni interessando non solo la parte orientale della città, ma anche il suo centro;

che gli esperti tendono ad attribuire all'inquinamento industriale e non al traffico cittadino la causa del fenomeno osservato;

che, nonostante l'intervento di numerosi esperti dei Ministeri competenti, di enti di ricerca prestigiosi, delle USL responsabili, a cinque giorni dall'inizio del fenomeno si brancola ancora nel buio più fitto;

che la mancanza di una interpretazione scientifica autorevole di quanto accaduto lascia spazi ad interpretazioni fantasiose, già definite dalla stampa «leggende metropolitane», che producono nella popolazione esposta un pericoloso allarmismo;

che il direttore generale del Ministero dell'ambiente avrebbe ipotizzato, secondo notizie apparse sulla stampa, che l'inquinamento potrebbe essere un sabotaggio contro la giunta appena eletta;

che il centro antiveleni dell'ospedale Cardarelli, un'autorità del settore, non sarebbe stato interessato tempestivamente del problema;

che gli esperti affermano che le rilevazioni che si vanno conducendo nell'atmosfera sono ormai fuori tempo utile per individuare l'elemento inquinante,

si chiede di sapere:

quali iniziative urgenti siano state avviate per dare una risposta certa sulla causa inquinante;

se non si ritenga necessario realizzare un censimento di tutte le attività inquinanti e procedere con una indagine *ad hoc* per individuare attività abusive inquinanti;

se non sia urgente predisporre un coordinamento più efficace tra tutti gli organi competenti nel settore dell'inquinamento e la realizzazio-



ne di una rete di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico che non sia limitata al controllo dello scarico delle auto, ma che sia estesa all'individuazione di inquinanti industriali;

se non sia necessario definire Napoli area a rischio ambientale e predisporre un piano di protezione civile per la città in modo che si possa far fronte con maggiore tempestività ed efficacia a situazioni di emergenza come quella sperimentata in questi giorni.

(4-05016)

**BENVENUTI.** - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso:

che in data 13 dicembre 1993 è avvenuto all'interno del reparto «sintesi di acqua ossigenata» dello stabilimento Solvay, sito in Rosignano Solvay (Livorno), un gravissimo incidente che ha causato la morte di un dipendente e il ferimento di un altro;

che dovrà compiersi, in tempi rapidi, una dettagliata analisi di tutte le funzioni lavorative di ciascun reparto, al fine di comprendere il livello di sicurezza generale all'interno della fabbrica;

che in particolare dovranno essere riesaminate le convenzioni e il sistema di appalto delle ditte esterne;

che il Ministro dell'ambiente denuncia pubblicamente che nei mesi scorsi ha inviato al Consiglio dei ministri uno schema di decreto di applicazione della direttiva Seveso, schema rimasto senza esito;

che un nuovo schema è stato inviato il 7 dicembre 1993 dallo stesso Ministro e se ne attende una sollecita definizione,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali iniziative il Governo intenda assumere al fine di accertare verità e responsabilità sull'accaduto e se intenda altresì farsi promotore di una attenta indagine circa la sicurezza di tutti i reparti all'interno dello stabilimento Solvay, comprendendo in questo esame i sistemi di appalto delle ditte esterne;

in quali tempi il Governo preveda l'approvazione del decreto di applicazione della direttiva Seveso e quali siano eventualmente i problemi che ne ostacolano una pronta definizione.

(4-05017)

**PISATI.** - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e delle finanze.* - Premesso:

che in occasione del pagamento della tassa sul medico di famiglia di 85.000 lire il servizio pubblico della RAI nei tre telegiornali informava che gli uffici postali sarebbero rimasti aperti anche nel pomeriggio dell'ultimo giorno utile per il pagamento;

che molti cittadini seguendo le indicazioni dei telegiornali del servizio pubblico non hanno potuto pagare tale tassa perchè, recatisi presso gli uffici postali, li hanno trovati regolarmente chiusi, fatto che smentiva clamorosamente la notizia data dalla RAI,

l'interrogante chiede di sapere se non si intenda porre rimedio a tale grave disinformazione resa dal servizio pubblico riaprendo i termini per coloro che ne sono rimasti inconsapevoli vittime pur volendo ottemperare agli obblighi di legge e senza farli incorrere nelle sanzioni previste per ritardato pagamento.

(4-05018)

SERENA. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che la signora Giovanna Lombardi inviava richiesta di contributo in data 23 febbraio 1993 al Ministero dell'industria, Direzione generale della produzione industriale, in base alla legge n. 399 del 1987 a seguito di investimenti effettuati per acquisto di macchinari e che non avendolo avuto la stessa signora Lombardi richiedeva almeno l'ammissione al contributo al fine di favorire il rimborso del credito IVA per la parte della maggior percentuale del 6 per cento concessa;

che da allora non ha avuto alcuna risposta,

l'interrogante chiede di sapere quale sia lo stato della pratica e in quali tempi si pensi di dare una risposta alla signora Lombardi.

(4-05019)

PINNA, CHERCHI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che l'amministrazione comunale di Lodè, in provincia di Nuoro, ha predisposto lo studio di un piano particolareggiato per il centro urbano che prevede l'acquisizione dell'immobile ove ha sede la locale sezione del Partito democratico della sinistra che ne è proprietario;

che l'acquisizione, qualora venga attuata, consentirà, previa demolizione dell'immobile, la realizzazione di 4 o 5 parcheggi per autovetture, avendo l'area in questione una superficie di circa 70 metri quadrati;

che l'indennizzo, trattandosi di un edificio su due piani, pari a complessivi 140 metri quadrati, è stimato non inferiore a 120-150 milioni di lire, ossia una cifra assai elevata per il bilancio di un comune di 3.000 abitanti e ancor più elevata se rapportata al modestissimo beneficio per la collettività,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di accertare, pur nel rispetto dovuto all'autonomia di un ente locale, se si è in presenza di una stringente esigenza urbanistica che non può altrimenti essere soddisfatta, o non piuttosto di fronte a una forma impropria di lotta politica che vede le forze di maggioranza consiliari ricorrere ad un espediente inaccettabile per privare l'opposizione del proprio luogo di riunione.

(4-05020)

BOFFARDI. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, delle finanze e del tesoro.* – Premesso:

che la situazione aziendale della San Giorgio Prà spa è ulteriormente peggiorata a causa dell'operato dell'imprenditore Aldo Belleli il quale, disattendendo precisi impegni assunti con le controparti (con la SOFIM-IRI innanzitutto) sindacali, con gli enti locali e con i lavoratori, non ha fatto quegli investimenti previsti dal piano industriale (in base al quale gli è stato permesso di acquisire la San Giorgio), non ha portato quei 3 milioni di radiatori annui da produrre che aveva promesso di portare a Genova, non ha mantenuto quei livelli occupazionali (che erano il vanto dei fautori della privatizzazione) ma cassa integrazione guadagni e richiesta di mobilità (ossia licenziamenti diversamente chiamati);

che dal 1° dicembre 1993 Belleli ha di fatto distrutto lo stato sociale della San Giorgio spa incorporandola - tramite fusione - nell'Interklm srl;

che in una infuocata assemblea con sciopero tenutasi nella San Giorgio Prà giovedì 2 dicembre 1993 sarebbe emerso il fatto che gli amministratori della società di Genova nel luglio 1992 avrebbero richiesto un prestito a tasso agevolato al Medio credito lombardo offrendo in cambio una ipoteca sulla medesima proprietà di Genova;

che il finanziamento sopra citato (che sarebbe stato successivamente ottenuto) da ricerche sulla normativa vigente dovrebbe essere stato concesso in base al decreto del Ministro del tesoro del 3 novembre 1988 e in base alla legge n. 782 del 28 novembre 1980;

che detta legge infatti permette alle piccole e medie imprese di accedere ai finanziamenti agevolati a fronte di precisi programmi di investimenti da attuare nell'azienda dell'impresa richiedente;

che il Belleli, già tristemente famoso a Genova per aver fatto da liquidatore a Calata Derna (un pezzo di Ansaldo ricevuto dalla Finmeccanica nel 1989), avrebbe, in questi ultimi tempi, chiuso anche la Marelli di Bari (azienda operante nel campo del condizionamento degli ambienti), lasciando i lavoratori senza stipendio e chiamando la pubblica sicurezza per sgomberare la fabbrica dai lavoratori che giustamente protestavano,

si chiede di sapere:

se si ritenga che sia legale ipotecare e distruggere la San Giorgio (come ha fatto Belleli) prima ancora di entrarne realmente in possesso (si rammenta che la società verrà, forse, pagata non prima del marzo 1995);

se si ritenga che sia legale la richiesta e l'ottenimento di finanziamenti agevolati da investire nella fabbrica di Genova senza che questi poi vengano effettivamente investiti;

se si sia a conoscenza di questi fatti, i quali, se risultassero veri, lasciano poche prospettive per il futuro dell'unità produttiva di Genova;

quali iniziative si intenda intraprendere per impedire che «allegre gestioni e privatizzazioni», come quella riguardante la San Giorgio Prà, si tramutino in licenziamenti e speculazioni a danno dei lavoratori e delle esigue casse statali.

(4-05021)

DE PAOLI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della sanità.* - Premesso:

che la casa farmaceutica CIBA produce il medicinale Ritalin 10; che il Ritalin 10 non è inserito nel prontuario farmaceutico italiano, ma è ampiamente utilizzato nella Confederazione elvetica ed è ampiamente prescritto dai medici italiani;

che il Ritalin 10, definito Stimulant Central - Zentralnervoses Stimulans, è prescritto ai pazienti affetti da «autismo»;

che i parenti dei pazienti sono costretti a recarsi in Svizzera per l'acquisto del medicinale con la prescrizione di un medico svizzero,

si chiede di sapere:

se si sia a conoscenza del fatto che il Ritalin 10 non è stato inserito nel prontuario farmaceutico italiano perchè non rientrante tra i farmaci per i quali sono state pagate tangenti al professor Poggiolini;

se non si ritenga opportuno l'immediato ed urgente inserimento di detto farmaco nel prontuario italiano.

(4-05022)

TADDEI. - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso:

che il settore del sale non ha avuto da parte dei monopoli di Stato una adeguata politica di sviluppo;

che in particolare il sale estratto dalla salina di Volterra (Pisa), con particolari caratteristiche di purezza, non è stato in alcun modo valorizzato;

che allo stato attuale la salina di Volterra presenta una situazione preoccupante per la mancanza di prospettive;

che costituisce ulteriore motivo di preoccupazione la richiesta presentata a codesto Ministero da parte della società Solvay tesa ad ottenere la gestione del cantiere minerario della salina;

che tale richiesta, se accolta, mette in pericolo il futuro della salina;

che attualmente il quantitativo annuo di sale occorrente alla Solvay è pari ad oltre 20 volte quello utilizzato dalla salina di Volterra;

che lo sfruttamento del giacimento da parte della Solvay significherebbe portarlo ad esaurimento in meno di un ventennio;

che questo comporterebbe, oltre al danno economico, un danno ambientale enorme per l'intera Val di Cecina perchè una estrazione così rapida e così massiccia provocherebbe uno sconvolgimento territoriale insopportabile per un territorio in cui la Solvay sta già prelevando da anni enormi quantità di salgemma,

l'interrogante chiede di sapere:

se sia in corso una trattativa per la concessione del cantiere di estrazione della salina di Volterra alla società Solvay;

quali siano le valutazioni del Ministro rispetto ad una operazione che porterebbe entro poco tempo alla chiusura della salina;

con quali mezzi il Ministero intenderebbe far fronte ai danni ambientali derivanti da una eventuale decisione di affidamento del giacimento salino alla Solvay.

(4-05023)

VISIBELLI. - *Ai Ministri dell'ambiente, dell'interno, dei lavori pubblici e di grazia e giustizia.* - Richiamate le precedenti interrogazioni, presentate nel corso della X e della XI legislatura (atti parlamentari 4-04128 del 22 novembre 1989; 4-04094 del 15 novembre 1989; 4-06818 del 31 luglio 1991; 4-01523 del 10 novembre 1992 e 4-03741 del 7 luglio 1993), ad oggi senza risposta, l'interrogante chiede di conoscere quali urgenti iniziative si intenda prendere in merito a quanto riportato sulla «Gazzetta del Mezzogiorno» del 1° dicembre 1993 ed avente il seguente testo:

«Ormai sembra che nulla possa fermare la speculazione in atto sulle rive del fiume Ofanto. Incendi, ruspe, trattori stanno cancellando le ultime testimonianze di bosco ripariale, mentre al loro posto si installano vigneti, orti e frutteti che vanno a danneggiare un'agricoltura

già malata di sovrapproduzione come testimoniano le crisi ricorrenti. L'ultima denuncia è del nucleo di vigilanza ittico-faunistico ambientale, le guardie ecologiche che hanno documentato e segnalato alla procura della Repubblica presso la pretura circondariale ed alle altre autorità competenti (prefetto, Genio civile, assessorati regionali e provinciali dell'ambiente, amministrazione comunale) un episodio avvenuto nei pressi di Canne della Battaglia. In pochi giorni un boschetto di pioppi, salici e tamerici si è trasformato in un vigneto. Dapprima vi è stato un incendio (doloso?) che ha devastato la vegetazione spontanea presente, poi una ruspa ha spianato tutto ed infine un trattore ha arato il terreno per consentirvi l'impianto del vigneto. Nel corso delle operazioni sono stati anche spostati alcuni cubi di cemento posti a protezione degli argini. Il tutto in assoluto spregio delle leggi che regolano la gestione del pubblico demanio e delle più elementari norme di tutela e salvaguardia dei fiumi. Di questo episodio come di tanti altri che lo hanno preceduto si stanno interessando Guardia forestale e carabinieri. Da alcune testimonianze raccolte dalle guardie ecologiche sembra che vi siano persone specializzate in questo tipo di "operazioni" che, oltre a fare scempio dell'ambiente, danneggiano anche l'agricoltura e, soprattutto, l'erario. Pare, infatti, che sia stato attivato un lucroso mercato con terreni demaniali venduti sulla base di chissà quali titoli di "proprietà". Il fenomeno, già denunciato dalla "Gazzetta" sin dalla fine degli anni '70, diventa sempre più devastante e rischia di trasformare il fiume in un canale privo di vita ed assediato dalle coltivazioni che già oggi si spingono fino a pochi centimetri dalle rive. Tutto ciò proprio mentre le recenti alluvioni che hanno devastato ampie zone del paese suggeriscono di avere il massimo della cura nella gestione dei bacini idrografici (a proposito, quando si istituirà l'Autorità di bacino per il fiume Ofanto?), mentre le crisi di sovrapproduzione dell'agricoltura consigliano di orientare le colture verso scelte di qualità e non di quantità. Ed invece la striscia di terreno compresa tra gli argini dell'Ofanto continua ad essere una sorta di "zona franca" della quale personaggi senza scrupoli si appropriano abusivamente per impiantare coltivazioni varie (in prevalenza "tendoni", e però la CEE ne proibisce il nuovo impianto). Ma quella terra, espropriata agli inizi degli anni '60, è dello Stato, che dovrebbe più energicamente rivendicare e tutelare quel che gli appartiene».

(4-05024)

*CANNARIATO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'interno. - Premesso:*

*che l'industria del salato di Aspra (Palermo) è una antica e storica attività della frazione bagherese, che vede impegnati numerosi operatori e ha dato lavoro a circa 300 dipendenti;*

*che i commissari straordinari del comune di Bagheria hanno ordinato la chiusura degli stabilimenti poichè sprovvisti del depuratore, per cui i reflui della lavorazione vengono abitualmente immessi nella rete fognaria con il conseguente pericolo di inquinamento;*

*che il progetto di regolamento fognario, strumento indispensabile che consentirebbe alle aziende di ottenere le autorizzazioni allo scarico,*

stagna ormai da mesi negli uffici dell'assessorato al territorio e all'ambiente-gruppo XV per il parere vincolante richiesto per legge,

si chiede di sapere se non si ritenga che sia indifferibile procedere alla definizione della procedura al fine di consentire alle industrie di Aspra di mettersi in regola con la normativa esistente in materia di scarichi e se non si ritenga opportuno che il commissario straordinario revochi l'ordinanza di chiusura degli stabilimenti.

(4-05025)

### **Interrogazioni, da svolgere in Commissione**

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

*10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):*

3-00951, della senatrice Taddei, sulla stazione sperimentale pelli e cuoio di Napoli, e 3-00952, del senatore Montini, sul mancato rinnovo del consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane;

*13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):*

3-00953, dei senatori Forcieri ed altri, sull'opportunità di potenziare i sistemi di controllo degli incendi boschivi.